

GIOVEDÌ 12 MARZO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Pianificazione fiscale aggressiva e transizione verso il green: il ruolo di giuste politiche fiscali - pag. 2
- Coronavirus, processo tributario in stand-by: bene, ma non benissimo - pag. 4

LAVORO E PREVIDENZA

- Bonus bebè 2020: attiva la procedura di domanda per il 2020 - pag. 13
- CIG e assegno ordinario in deroga: quali sono i costi per il datore di lavoro? - pag. 15
- Smart working: consigli pratici per tutelare la privacy del lavoratore - pag. 18

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Coronavirus ed effetti sul bilancio 2019: prime indicazioni - pag. 29

FINANZIAMENTI

- Dalla CIG alla sospensione dei termini per versamenti fiscali e contributivi: le novità in arrivo dal Governo - pag. 31
- Bandi Disegni+4 e Marchi+3: prorogato l'invio delle domande - pag. 33

IMPRESA

- Crisi d'impresa: la strategia aziendale per mantenere l'equilibrio economico-finanziario - pag. 34
- Coronavirus, chiusura per tutte le attività commerciali non essenziali - pag. 36
- BCE: al via le misure anti-crisi. Quantitative easing aggiuntivo da 120 miliardi - pag. 39

IN EVIDENZA

Coronavirus ed effetti sul bilancio 2019: prime indicazioni

di Francesco Andrea Falcone - Dottore commercialista in Taranto, Componente Comitato di Redazione AIDC Nazionale, di Paola Piantedosi - Dottore commercialista e Avvocato in Taranto, Segretario AIDC Nazionale

Le inimmaginabili conseguenze legate alla diffusione pandemica del Coronavirus in Italia hanno determinato l'insorgere di svariate problematiche, che investono non solo l'ambito sanitario, ma anche quello delle attività e delle professioni economiche. Nel tentativo di gestire l'emergenza e le difficoltà ad essa correlate, il Governo ha emanato una serie di decreti, alcuni dei quali incidono sui termini di scadenza degli adempimenti fiscali e civilistici. Anche in questo frangente, i principi statuiti dagli OIC costituiscono, però, il riferimento a cui guardare per la corretta redazione dei bilanci e devono, perciò, essere posti a base delle relative elaborazioni con l'approssimarsi della loro approvazione.

Con l'approssimarsi del termine del Covid-19, rispetto alla quale il Governo ha emanato misure specifiche ai fini del suo contenimento, richiede agli operatori di settore di affrontare alcuni **temi oggettivamente ineludibili** per



CIG e assegno ordinario in deroga: quali sono i costi per il datore di lavoro?

di Beniamino Gallo - Esperto in materia previdenziale in Torino

Per l'emergenza sanitaria da Coronavirus i datori di lavoro possono ricorrere a un mix di interventi tra la Cassa integrazione ordinaria e il Fondo di integrazione salariale, ma a quali costi? Se la contribuzione ordinaria non rappresenta un maggior costo, non altrettanto può dirsi per il contributo addizionale, dovuto in aggiunta al contributo ordinario. Solo per fare un esempio, per un lavoratore sospeso per un intero mese con 2.000 euro di stipendio lordo mensile l'azienda potrebbe dover versare fino a 300 euro. Importo che moltiplicato per il numero di lavoratori sospesi, può raggiungere cifre ragguardevoli per le aziende. Chi è tenuto a versare il contributo addizionale? E chi è invece esonerato?

Tra i primi interventi a sostegno delle **imprese** e dei lavoratori, il Governo con il D.L. n. 9/2020 ha previsto la concessione di un trattamento di sostegno al reddito utilizzando un mix di interventi tra la **Cassa integrazione ordinaria** e il **Fondo di integrazione salariale**. Non sono stati disposti interventi a carico dei Fondi bilaterali di solidarietà di settore. In quanto, pur essendo gestioni contabili dell'INPS, hanno natura privatistica e, quindi, le decisioni in merito spettano ai Comitati amministratori. Inoltre il Ministro Gualtieri,



Fisco

Tax policies in the EU: 2020 survey

Pianificazione fiscale aggressiva e transizione verso il green: il ruolo di giuste politiche fiscali

di Claudia Scardino

Le imprese multinazionali continuano a impegnarsi nella pianificazione fiscale aggressiva con l'obiettivo di ridurre il loro carico fiscale. È uno dei dati che emergono dallo studio "Tax policies in the EU: 2020 survey", pubblicato dalla Commissione europea. Il report evidenzia anche il ruolo che giuste politiche fiscali possono svolgere nel sostenere la transizione verso il green. Ad esempio, nel 2019, in quasi tutti gli Stati membri, le aliquote fiscali marginali nominali sul diesel per uso stradale privato sono state più basse di quelle per la benzina senza piombo, anche se il diesel ha un contenuto di carbonio più elevato e un impatto negativo maggiore sulla qualità dell'aria ambiente.

La Commissione Europea ha pubblicato lo studio "Tax policies in the EU: 2020 survey". L'analisi contenuta nel report mostra che i sistemi fiscali degli Stati membri possono essere **più equi e più efficienti**. Ciò può essere fatto in vari modi: con incentivi fiscali, oneri fiscali ridotti per i redditi a basso reddito, politiche fiscali per favorire la mobilità sociale e creando strumenti efficaci per combattere l'elusione fiscale. Emerge anche come non vi sia stato **alcun cambiamento sostanziale** in termini di riforme fiscali attuate negli Stati membri tra il periodo che va da giugno 2018 a giugno 2019. Mentre, in media, tutte le categorie di entrate fiscali nell'UE sono in aumento, le aliquote dell'imposta sul reddito delle società hanno continuato la loro tendenza al ribasso nel 2019.

Il report esamina le politiche fiscali europee nell'ambito delle **cinque priorità del Fisco** secondo la UE:

- stimolare gli investimenti e affrontare le esternalità positive e negative,
- migliorare il funzionamento dell'amministrazione tributaria e la certezza fiscale,
- incentivare l'occupazione,
- ridurre le ineguaglianze,
- assicurare l'adempimento fiscale spontaneo.

Una misura unica non va bene per tutti e le politiche fiscali devono tenere in debito conto le specificità e le circostanze nazionali.

Le cinque priorità fiscali UE

Al fine di realizzare le cinque priorità fiscali, i governi devono progettare attentamente un **mix di politiche fiscali**, tenendo conto dell'efficienza, degli effetti distributivi, dell'amministrazione fiscale e dell'adempimento spontaneo tributario. Per esempio, prendere in considerazione le imposte indirette, in particolare le imposte sui consumi, probabilmente ridurrebbe la progressività e quindi la redistribuzione negli Stati membri. Poiché le imposte sui consumi rappresentano fino al 50% delle entrate fiscali in alcuni Stati, si tratta

chiaramente di una significativa limitazione.

Per la prima priorità fiscale della UE, lo **stimolo degli investimenti**, il report prende in esame alcuni aspetti come per esempio le riforme che possono affrontare il problema legato alla distorsione dei debiti d'imposta nella tassazione delle società. Devono essere riforme che possono limitare o abolire la deducibilità dei costi per interessi (come la riforma dell'imposta sul reddito delle società o norme sulla capitalizzazione ridotta) e che oltre a ostacolare gli effetti distorsivi dei debiti, supportano le attività di investimento.

Per la seconda priorità fiscale della UE, il **miglioramento della macchina amministrativa fiscale**, il report esamina alcuni indicatori degli Stati membri come per esempio il **post-filing index**, che misura i tempi per ottenere un rimborso IVA o per correggere un mero errore nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, una vasta gamma di servizi digitali per i contribuenti, in particolare l'opportunità di invio online, può ridurre i costi legati agli adempimenti rendendo al contempo l'amministrazione fiscale più efficiente e migliorando la **compliance**. L'indicatore di **e-filing** mostra quale percentuale delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche viene inviata online alle autorità fiscali. Gli ultimi dati indicano miglioramenti in tutti i paesi dell'UE dal 2009, ma il livello di e-filing è ancora relativamente basso in alcuni paesi.

Per la terza e la quarta priorità fiscale UE, gli **incentivi all'occupazione** e la **riduzione delle disuguaglianze**, il report prende in esame alcune categorie di lavoratori, come per esempio quelli a basso reddito, che possono essere più sensibili alle variazioni del carico fiscale. Per questa categoria, un'ipotesi di riforma potrebbe essere quella che prevede di concentrare le riduzioni delle imposte sul lavoro, che allo stesso tempo può sostenere altri obiettivi politici, come la riduzione delle disuguaglianze di reddito.

Per l'ultima priorità della UE, l'**aumento della tax**

compliance, dal report emerge come migliorare questo aspetto possa garantire entrate per finanziare le politiche pubbliche in materia di istruzione, assistenza sanitaria, infrastrutture, difesa e molti altri servizi essenziali per la creazione di una società equa.

Accanto a misure attive per combattere. Inoltre, viene messo in evidenza come la fiducia nel funzionamento del sistema tributario sia una condizione preliminare dell'adempimento fiscale spontaneo.

Dal report emerge, tra l'altro, come le imprese multinazionali continuino a impegnarsi in una **pianificazione fiscale aggressiva** col fine di ridurre il loro carico fiscale e come le giuste politiche fiscali possono anche svolgere un ruolo nel sostenere la transizione verso il green. Ad esempio, nel 2019, in tutti gli Stati membri tranne due, le aliquote fiscali marginali nominali sul diesel per uso stradale privato sono inferiori a quelle per la benzina senza piombo, anche se il diesel ha un contenuto di carbonio più elevato e un impatto negativo maggiore sulla qualità dell'aria ambiente.

Le riforme fiscali nella UE

L'ultimo capitolo del report è dedicato alle **riforme fiscali**.

La Commissione Europea propone politiche fiscali volte a creare un sistema tributario più efficiente, sostenibile ed equo. Mentre le tasse nell'UE non sono state soggette a molta **armonizzazione**, un'**azione coordinata** a livello dell'UE è **sempre più necessaria** per affrontare le sfide comuni. In molti casi, soluzioni coordinate possono garantire la competitività e la

sostenibilità dell'economia dell'UE e la sostenibilità della base imponibile dell'UE, affrontando al contempo l'evasione fiscale in modo più efficace, il che a sua volta aiuta a impedire ai criminali di utilizzare il sistema finanziario dell'UE.

Le principali azioni della Commissione in materia fiscale negli ultimi anni (2014-2019) hanno perseguito il **contrasto delle frodi fiscali**, l'evasione fiscale e la **pianificazione fiscale aggressiva**.

Con l'obiettivo di migliorare la trasparenza fiscale, favorire la cooperazione amministrativa e la revisione dei regimi fiscali dannosi, sono state avviate iniziative chiave proposte dalla Commissione e adottate dal Consiglio che includono:

- due direttive anti-elusione fiscale (**ATAD I e II**);
- cinque direttive che modificano la direttiva sulla cooperazione amministrativa (**DAC**);
- una revisione dei regimi di **patent box** degli Stati membri da parte del gruppo "Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese".

Il report ricorda anche il pacchetto di **misure per la tassazione digitale** proposto dalla Commissione nel 2018 che prevede nuove norme per garantire che le attività delle imprese digitali siano tassate in modo equo e favorevole alla crescita nell'Unione Europea.

Il 15 gennaio 2019 la Commissione Europea ha presentato una comunicazione su come procedere gradualmente dal criterio di unanimità al voto a maggioranza qualificata in alcuni settori della politica fiscale dell'UE.

Fisco

Alcune modifiche da prevedere

Coronavirus, processo tributario in stand-by: bene, ma non benissimo

di Maurizio Villani - Avvocato tributarista in Lecce

Il legislatore ha genericamente previsto l'applicazione delle disposizioni del D.L. n. 11/2020 ai procedimenti relativi alle Commissioni tributarie, utilizzando però un'espressione ("in quanto compatibili") che lascia troppo spazio alle interpretazioni da parte dei giudici tributari. Potrebbe essere opportuno intervenire in sede di conversione del decreto, disciplinando con un distinto articolo le disposizioni relative alla giustizia tributaria, per evitare generiche e contraddittorie interpretazioni. Questa, e altre, correzioni sono necessarie per disciplinare meglio e in modo organico la giustizia tributaria e per evitare contrastanti comportamenti processuali a livello nazionale che, soprattutto in questo particolare e difficile momento storico, potrebbero aggravare ulteriormente le condizioni economiche dei contribuenti, soprattutto per quanto riguarda il pagamento delle iscrizioni provvisorie.

Il D.L. n. 11/2020 (nella G.U. n. 60 dell'8 marzo 2020) ha disposto (art. 1) il differimento urgente delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, **tributari** e militari, tanto è vero che gli articoli 1, ultimo comma, e 2, ultimo comma, prevedono che le disposizioni, in quanto compatibili, si applicano ai **procedimenti relativi alle Commissioni Tributarie**. In particolare, gli articoli 1 e 2 del decreto stabiliscono che:

- 1) a decorrere da lunedì 9 marzo e sino a domenica 22 marzo 2020 sono **rinviate d'ufficio** a data successiva al 22 marzo tutte le **udienze tributarie**, anche di sospensiva, dei procedimenti pendenti presso tutte le Commissioni Tributarie (art. 1, comma 1);
- 2) al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati con le persone, i Capi delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali possono (non devono) adottare le misure tassativamente indicate dall'art. 2, comma 2, D.L. n. 11 e in particolare possono prevedere il **rinvio** delle udienze tributarie a **data successiva al 31 maggio 2020** (art. 2, comma 2, lettera g);
- 3) a decorrere da lunedì 9 marzo e sino a domenica 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 (art. 1, comma 2, D.L. n. 11 cit.);
- 4) in ogni caso, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 10, D.L. n. 9/2020 per le misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali per i giudizi pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020 (art. 1, comma 3);
- 5) infine, per quanto riguarda il diritto all'equa ripara-zione di cui all'art. 2, legge n. 89/2001, ai fini del com-puto, non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data

della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020 (art. 2, comma 5).

Servono alcune modifiche

A parere di chi scrive, il legislatore ha **genericamen-te** previsto l'applicazione delle suddette disposizioni ai procedimenti relativi alle Commissioni Tributarie, usando però un'espressione ("**in quanto compatibili**") che lascia troppo spazio alle interpretazioni da parte dei giudici tributari.

Pertanto, in sede di conversione del decreto, è op-portuno apportare le seguenti necessarie ed urgenti **modifiche**:

- disciplinare con un distinto articolo le disposizioni relative alla giustizia tributaria, per evitare generiche e contraddittorie interpretazioni, così come è stato fatto con l'art. 3 per la giustizia amministrativa e con l'art. 4 per la giustizia contabile; questa è un'ulteriore con-ferma della necessità di dare **autonomia e dignità** alla giustizia tributaria, come prevedono i vari disegni di legge in discussione presso le Commissioni Riunite in sede redigente Seconda e Sesta del Senato;
- poiché sono rinviate d'ufficio tutte le udienze, an-che quelle cautelari, c'è il rischio che i contribuenti siano costretti a pagare le **iscrizioni provvisorie**, in attesa delle nuove udienze; pertanto, è necessario non bloccare le udienze di sospensiva e farle fissare nel più breve tempo possibile;
- in attesa di quanto scritto al punto precedente, è op-portuno e necessario che il legislatore disponga con effetto immediato la **sospensione del pagamento di tutte le iscrizioni provvisorie**, almeno fino alla data della nuova udienza di sospensione di cui agli articoli 47 e 52, commi 2, 3, 4, 5 e 6, D.Lgs. n. 546/1992;
- correggere l'art. 1, comma 2, e precisare che la so-spensione dei termini processuali dal 9 al 22 marzo riguarda **tutti i giudizi pendenti** e non soltanto quelli

le cui udienze sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020; questo per evitare una **illegittima disparità di trattamento** processuale tra le parti, in quanto l'emergenza epidemiologica da Covid-19 riguarda tutti i professionisti impegnati nei procedimenti fiscali oggi pendenti;

- infine, per evitare comportamenti contrastanti a livello nazionale, è opportuno modificare l'art. 2, comma 2, nel senso che i Capi delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali **devono**, non possono, adottare le misure tassativamente previste dal citato comma e, soprattutto, disporre d'ufficio il rinvio delle udienze di merito a data successiva al 31 maggio 2020, a meno

che una delle parti processuali non presenti apposita e documentata istanza di sollecita fissazione di udienza di merito prima della data del 31 maggio 2020.

In definitiva, le correzioni normative proposte sono necessarie sia per disciplinare meglio e in modo organico la giustizia tributaria, sia per non creare assurdi e **contrastanti comportamenti processuali** a livello nazionale che, soprattutto in questo particolare e difficile momento storico, potrebbero aggravare ulteriormente le **condizioni economiche dei contribuenti**, soprattutto per quanto riguarda il pagamento delle iscrizioni provvisorie.

Fisco

Da Confini Industria

Coronavirus, le proposte di Confini Industria a favore delle Imprese

Occorre prevedere uno stop alla disciplina del DURF e alla nuova disciplina per i versamenti delle ritenute di lavoro dipendente negli appalti, subappalti, affidamenti e contratti comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e con mezzi dello stesso. Lo ha dichiarato Confini Industria mediante un comunicato stampa dell'11 marzo 2020, con cui ha individuato alcune proposte per un Piano Marshall a fisco ridotto in grado di agevolare l'equilibrio finanziario delle imprese con l'introduzione del recupero immediato dell'Iva su fallimenti e sugli insoluti in genere.

Confini Industria ha pubblicato un comunicato stampa in data 11 marzo 2020 circa l'emergenza coronavirus e ha sottolineato che la nuova situazione impone **almeno due anni sabbatici, per cui fisco e burocrazia non possono più essere la priorità.**

Tra l'altro l'ultima manovra di Bilancio ha delineato un quadro che appare molto complesso nei confronti di imprese e di partite Iva. È necessario ora più che mai in questa situazione di assoluta emergenza, che segue già una delicatissima fase di recessione economica, un cambio immediato di passo.

Pertanto è necessario individuare alcune misure in grado di agevolare l'equilibrio finanziario delle imprese con l'introduzione del **recupero immediato dell'Iva su fallimenti e sugli insoluti in genere.** Da agevolare, altresì, la **creazione di piattaforme** a gestione o monitoraggio pubblico in grado di **agevolare la compensazione multilaterale** di debiti e crediti commerciali.

Tra le misure proposte vi è: -lo **stop** (o quantomeno rinvio di 3 anni) della **disciplina della plastic tax**; -lo **stop alla disciplina del DURF** e alla nuova disciplina per i versamenti delle ritenute di lavoro dipendente negli appalti, subappalti, affidamenti e contratti comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e con mezzi dello stesso;

-lo **stop alla disciplina degli ISA**;

-il **rinvio** delle disposizioni sugli **obblighi di trasparenza su sovvenzioni, contributi e aiuti da fornire in nota integrativa al bilancio**;

-la **proroga** di almeno un anno dei **termini** fissati al 30 giugno 2020 dal Provvedimento AdE 143217

del 20/12/2019 entro i quali i commercianti ed assimilati dovrebbero **adeguare alle nuove specifiche tecniche i Registratori telematici**;

-la **proroga** di almeno un anno dei **termini** fissati al 30 settembre 2020 entro i quali i contribuenti dovrebbero **adeguare** i propri software di **fatturazione elettronica alle nuove specifiche** tecniche;

-il **chiarire** normativamente che **sono meramente formali le tardive emissioni delle fatture** che rispettano comunque i termini di versamento dell'imposta;

-la previsione di **misure fiscali** a sostegno della **liquidità delle imprese che esportano**;

-l'introduzione **recupero immediato Iva su fallimenti e insoluti** in genere nel B2B

-lo **stop** alle disposizioni attualmente previste in materia di **reverse charge** e lo stop ad eventuali nuove autorizzazioni comunitarie in deroga per prorogare la disciplina dello **split payment** in scadenza il prossimo 30/6/2020;

-l'introduzione di una **piattaforma pubblica** che consenta e proponga agli operatori che emettono fattura elettronica di **compensare in modo multilaterale i propri debiti e crediti commerciali**; in questo modo potrebbero essere ridotte le esigenze di ricorso al credito bancario.

A cura della Redazione

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Accertamenti catastali: motivazione puntuale con tutti gli elementi del nuovo classamento

L'obbligo di motivazione negli accertamenti catastali è particolarmente rigido ed occorre che l'Ufficio lo rispetti puntualmente. In particolare la sola precisazione della posizione dell'immobile all'interno dell'area censuaria e della microzona non equivale alla valutazione delle intrinseche caratteristiche edilizie delle unità immobiliari, atteso che il fattore posizionale è diverso dal fattore edilizio, che ha ad oggetto le condizioni del fabbricato che rilevano ai fini del classamento. Questi i principi contenuti nella sentenza della Corte di Cassazione n. 6801, depositata l'11 marzo 2020.

L'Ufficio notificava ad una Confraternita religiosa un avviso di accertamento catastale di revisione del classamento di due unità immobiliari, site nel medesimo

palazzo. Veniva proposto ricorso, rigettato dalla CTP con decisione confermata in appello. In particolare la CTR riteneva infondata l'eccezione di vizio di motivazione dell'atto impositivo, che si basava sull'aumento di valore della microzona dove erano siti i due appartamenti in questione, con tanto di descrizione delle caratteristiche di questi ultimi e degli immobili utilizzati a comparazione, ubicati nella medesima zona, per la determinazione del nuovo classamento. La pronuncia veniva impugnata e la contribuente sostanzialmente riproponeva la propria tesi difensiva, la quale si basava sull'assenza di una serie di elementi da ritenersi invece necessari nell'accertamento catastale che, nella specie, era dunque illegittimo; infatti la contribuente non sarebbe nemmeno stata messa nella condizione di comprendere le effettive variazioni subite dal contesto urbano né le caratteristiche degli immobili e della palazzina che li ricomprende fossero state valutate per rideterminare classe e rendita.

La decisione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6801, depositata l'11 marzo 2020, riteneva fondato il ricorso e, decidendo nel merito, accoglieva l'originaria domanda della contribuente. Ai fini della revisione parziale del classamento (L. 311/04, art. 1 comma 335), risulta necessario che si tenga conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona in cui l'immobile si trova: si tratta infatti di elementi che congiuntamente incidono comparativamente e complessivamente nella valutazione dell'Ufficio. Per questo tipo di accertamenti l'obbligo di motivazione è soddisfatto se l'atto contiene: i) l'indicazione del significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali; ii) la specificazione dei provvedimenti amministrativi su cui si fonda; iii) gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul nuovo classamento, mettendo da subito il contribuente in condizione di conoscere le ragioni specifiche del provvedimento di cui è destinatario (ad esempio la qualità urbana del contesto ove si trova l'immobile, le caratteristiche edilizie di quest'ultimo e del fabbricato in cui è compreso, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata). Nella specie l'Ufficio aveva però solo indicato la posizione dell'immobile all'interno dell'area e della microzona, specificazione che però non soddisfa la necessità di specificare le caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato. Infatti, conclude la Suprema Corte, il "fattore posizionale" prescinde dalle condizioni concrete dei beni che rilevano ai fini del classamento, quali ad esempio lo stato

di conservazione, l'anno di costruzione, l'esposizione ed il grado di rifinitura, elementi che costituiscono il c.d. "fattore edilizio". L'assenza di tali fondamentali elementi rendevano illegittima la motivazione dell'atto, che pertanto veniva annullato non necessitando di ulteriori accertamenti sulla vicenda.

A cura della Redazione

Fisco

Dalla Corte di Giustizia UE

Distacco del personale: i rimborsi spese sono imponibili IVA

Per la Corte di Giustizia Ue sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente.

La Corte di Giustizia Ue è stata interpellata nella causa n. C-94/19 per fornire chiarimenti in merito alle detrazioni, effettuate da una società italiana per l'esercizio fiscale 2005, **dell'IVA pagata sugli importi rimborsati** alla sua società controllante per il **distacco di un dirigente**.

In particolare, nel corso del 2004, la società ha distaccato presso la sua controllata uno dei suoi dirigenti, per occupare il posto di direttore di uno degli stabilimenti di quest'ultima. In tale contesto ha ricevuto dalla propria controllante **fatture recanti importi corrispondenti ai costi sostenuti per il dirigente distaccato**. Al momento del rimborso dei costi relativi a tale distacco, la società ha applicato l'IVA, ai fini del successivo esercizio del diritto di detrazione. L'amministrazione tributaria italiana ha ritenuto che tali rimborsi, dal momento che non riguardavano prestazioni di servizi tra una controllata e la sua controllante, fossero estranei alla sfera di applicazione dell'IVA, di modo che ha proceduto a una **rettifica** ai fini del recupero dell'IVA detratta a tale titolo.

E' stata sottoposta alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se gli articoli 2 e 6 della sesta direttiva nonché il principio di neutralità fiscale debbano essere interpretati nel senso che ostano a una legislazione nazionale in base alla quale non sono da intendere rilevanti ai fini dell'IVA i prestiti o i distacchi di personale della controllante a fronte dei quali è versato solo il

rimborso del relativo costo da parte della controllata».

Sentenza della Corte

La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza dell'11 marzo 2020, rileva che, come evidenziato da costante giurisprudenza, nell'ambito del sistema dell'IVA le operazioni imponibili presuppongono **l'esistenza di un negozio giuridico tra le parti** implicante la stipulazione di un prezzo o di un controvalore. Così, quando l'attività di un prestatore consista nel fornire esclusivamente prestazioni senza corrispettivo diretto, non vi è base imponibile e tali prestazioni non sono, quindi, soggette all'IVA. Ne risulta che una prestazione di servizi è effettuata «a titolo oneroso», ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva, e configura pertanto un'operazione imponibile soltanto quando tra il prestatore e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al beneficiario. Ciò si verifica quando sussiste un **nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto**.

Nel caso in esame risulta che:

- il distacco è stato effettuato sulla base di un **rapporto giuridico di natura contrattuale** tra le due società;
- nell'ambito di tale rapporto giuridico, **sono state scambiate prestazioni reciproche**, vale a dire il distacco di un dirigente, da un lato, e il pagamento degli importi che sono stati fatturati, dall'altro.

Dalla giurisprudenza della Corte risulta che sussiste un **nesso diretto** quando due prestazioni si **condizionano reciprocamente**. Se dovesse essere dimostrato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che il pagamento degli importi che sono stati fatturati dalla sua società controllante costituiva una condizione affinché quest'ultima distaccasse il dirigente, e che la controllata ha pagato tali importi solo come corrispettivo del distacco, allora si dovrebbe concludere per l'esistenza di un nesso diretto tra le due prestazioni che, effettuate a titolo oneroso, sarebbero soggette all'IVA. Alla luce di tali considerazioni la Corte di Giustizia UE dichiara dunque che è contraria alla normativa europea una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Corte di Giustizia UE, sentenza 11/03/2020, causa n. C-94/19

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Stralcio debiti residui di importo inferiore a euro 1.000: quando è consentita la detrazione IVA

Nel caso in cui l'operazione per la quale era stata originariamente emessa fattura viene meno in tutto o in parte a causa del venir meno in tutto o in parte del prezzo dovuto, come nel caso dello stralcio debiti residui di importo inferiore a euro 1.000, previsto dal Decreto fiscale n. 119 del 2018, la detrazione dell'imposta Iva è consentita entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 90 dell'11 marzo 2020.

Con la risposta a interpello n. 90 dell'11 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **stralcio debiti** residui di importo inferiore a euro 1.000 e emissione nota di variazione.

Il Decreto fiscale, D.L. n. 119 del 2018, dispone che i debiti di importo residuo, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 6 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, sono automaticamente **annullati**.

L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

Ai fini del **discarico**, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati **l'elenco** delle quote annullate.

Per tale ragione gli **enti creditori**, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della **comunicazione**.

E' una **cancellazione ex lege** per effetto della quale il

creditore ha tempo sino al 31 dicembre 2019 per adeguare le proprie scritture contabili.

Ai fini **IVA**, successivamente all'emissione e alla registrazione della fattura attiva, vi è la possibilità di effettuare la **rettifica dell'imposta**.

In particolare si riconosce al cedente o prestatore il diritto di portare in **detrazione** l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola, quando l'operazione viene meno in tutto o in parte in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili nonché per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

L'esercizio del **diritto alla detrazione** a seguito dell'emissione della nota di variazione è ovviamente consentito al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

La norma consente un'accezione ampia delle ragioni per le quali un'operazione fatturata può venir meno in tutto o in parte o essere ridotta nel suo ammontare imponibile; ciò che conta, difatti, è che la **variazione** e la sua causa siano registrate.

Quindi nel caso in cui, per disposizione normativa speciale sopravvenuta, l'operazione per la quale era stata originariamente **emessa fattura** viene meno in tutto o in parte a causa del venir meno in tutto o in parte del prezzo dovuto, corrispondente al debito di importo residuo fino a mille euro, la detrazione dell'imposta è consentita entro il termine di presentazione della **dichiarazione IVA**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11/03/2020, n. 90](#)

Fisco

Dal MEF

IMU: il carattere oggettivo del terreno agricolo vale per tutti i comproprietari

Anche in ragione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020, la *fictio iuris* che considera come non fabbricabile il terreno opera nei confronti di tutti i comproprietari del fondo, poiché ai fini del calcolo della base imponibile, questa va a qualificare oggettivamente e univocamente il bene immobile che costituisce il presupposto impositivo dell'IMU.

Lo ha chiarito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'emanazione della risoluzione n. 2 dell'11 marzo 2020, con cui ha specificato come il terreno soggiace all'imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato la risoluzione n. 2 dell'11 marzo 2020 in tema di Imposta municipale propria (IMU) e chiarimenti in caso di comproprietà di un'area fabbricabile sulla quale persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.

Il quesito

Sono stati chiesti chiarimenti circa il regime applicabile, ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), nel caso di **comproprietà**, da parte di più soggetti, alcuni dei quali privi della qualifica di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP), di **un'area edificabile**, sulla quale però persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.

La soluzione

Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, che abbia i requisiti richiesti dalla Legge, l'**agevolazione** si applica a tutti i comproprietari. Tale assunto si ricava dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che ha statuito che ricorrendo i presupposti, il terreno soggiace all'imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia.

La considerazione, in questi casi, dell'area come **terreno agricolo** ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei titolari dei diritti dominicali. Ciò in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti.

Ciò vale anche in virtù del nuovo art. 1, commi 741 e 743 della L. n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) per cui si stabilisce che in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di una **autonoma obbligazione** tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Occorre, infatti, evidenziare che tale disposizione ha dato solo veste normativa a un principio di portata generale già presente nel **regime dell'IMU**, in virtù del quale gli elementi soggettivi ed oggettivi non

potevano che essere riferiti ai titolari della singola quota di possesso.

Quindi anche a seguito della previsione di cui al menzionato comma 743 dell'art. 1, della legge n. 160 del 2019, la fictio iuris che considera come **non fabbricabile** il terreno opera nei confronti di tutti i proprietari del fondo, poiché ai fini del calcolo della base imponibile, questa va a qualificare **oggettivamente** e univocamente il bene immobile che costituisce il presupposto impositivo dell'IMU.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, risoluzione 11/03/2020,n. 2

Fisco

Dal CNDCEC

Coronavirus e interventi a sostegno delle imprese e dei lavoratori: le proposte del CNDCEC e di Confindustria

Nuove proposte e richieste alla politica per interventi a sostegno delle imprese e dei lavoratori, senza distinzioni tra dipendenti e autonomi, sono contenute nei due documenti allegati all'informativa n. 22 del 10 marzo 2020 pubblicata dal CNDCEC, per far fronte all'emergenza Coronavirus. Tra le proposte elaborate dal Consiglio Nazionale con Confindustria vi è la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, contributivi e assistenziali e relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, compresi quelli relativi alle ritenute e ai tributi locali, e, alla scadenza, la previsione di un periodo congruo di rateazione dei pagamenti sospesi.

Il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n. 21 del 10 marzo 2020, contenente proposte e richieste alla politica per interventi a **sostegno delle imprese** e dei lavoratori, senza distinzioni tra **dipendenti e autonomi**, per far fronte all'emergenza da COVID-19, **Coronavirus**.

Si tratta due provvedimenti: il primo è stato elaborato dal Consiglio Nazionale assieme a **Confindustria** e contiene misure in diversi ambiti. Il secondo, messo a punto dal solo Consiglio Nazionale, elabora proposte in materia di **lavoro** e di finanza.

Le proposte condivise di Confindustria e CNDCEC

Confindustria e CNDCEC, in ragione dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle **limitazioni agli spostamenti** delle persone fisiche e allo svolgimento di determinate attività prevista dal DPCM 9 marzo 2020, hanno individuato una serie di importanti interventi, per far fronte alle gravi **ricadute economiche** che si stanno registrando in tutto il Paese:

- sospensione dei versamenti** e degli adempimenti tributari, contributivi e assistenziali e relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, compresi quelli relativi alle ritenute e ai tributi locali, e, alla scadenza, previsione di un periodo congruo di **rateazione dei pagamenti** sospesi;

- sospensione dei **termini di versamento**, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, derivanti da **cartelle di pagamento** ;

- sospensione della **riscossione coattiva** e delle relative azioni cautelari ed esecutive, nonché della riscossione in pendenza di giudizio, anche in relazione ai carichi già oggetto di impugnazione;

- ulteriore congrua dilazione della **rateazione dei pagamenti** delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate per **avvisi bonari** e per accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza;

- sospensione della riscossione dei pagamenti relativi alle **definizioni agevolate** e anche rottamazione carichi affidati all'agente della riscossione, saldo e stralcio, nonché eventuale riapertura delle suddette definizioni agevolate;

- riconoscimento della sussistenza della "comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica", ai fini dell'estensione a 10 anni del periodo di **dilazione del pagamento** delle somme affidate agli agenti della riscossione;

- sospensione** di tutti i **termini processuali tributari** e di quelli di impugnazione di atti e sentenze;

- rinvio di ufficio delle **udienze già fissate** nonché moratoria nella fissazione di nuove udienze per i processi tributari;

- sospensione del termine di 90 giorni entro cui svolgere i **contraddittori** presso gli Uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei procedimenti di accertamento con adesione e conseguente sospensione del termine per **proporre ricorso**;

- riduzione della base imponibile** su cui commisurare la ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF per i lavoratori autonomi che dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, in analogia a quanto previsto per le ritenute sulle provvigioni

inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;

-incremento del limite annuo per la compensazione dei **crediti tributari** ad almeno 1 milione di euro, dal 2020;

-destinazione di maggiori risorse per la gestione e la lavorazione delle pratiche di **rimborso dei crediti di imposta**;

-sterilizzazione dell'art. 17, c. 1, D.Lgs. n. 241 del 1997, riguardo alla **compensazione dei crediti** relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, che attualmente è subordinata alla previa presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito;

-sterilizzazione della nuova disciplina sulle **ritenute in appalti** e subappalti per il contrasto dell'omesso versamento delle ritenute;

-previsione della facoltà, per tutti gli operatori economici, di considerare il periodo d'imposta 2020 quale periodo di non normale svolgimento dell'attività ai fini degli ISA e della disciplina in materia di società di comodo e di società in perdita sistematica;

-riduzione del 50%, per il periodo d'imposta 2020, delle percentuali previste per la determinazione dei ricavi minimi e del reddito minimo delle società di comodo e in perdita sistematica;

-riduzione al 50% della **base imponibile IMU** per i fabbricati utilizzati dalle imprese che svolgono le attività interdette dai provvedimenti dell'autorità pubblica;

-sospendere, per il periodo d'imposta 2020, e 2019, per la maggiorazione IRES, **la plastic tax**, la sugar tax e la maggiorazione IRES sui concessionari autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviari;

-previsione della possibilità per tutte le società di rinviare **l'approvazione del bilancio** entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, anche in assenza di una specifica previsione statutaria in tal senso e senza necessità di motivare il ricorrere delle particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; conseguente rinvio della nomina dell'organo di controllo o del revisore prevista;

-sospensione dell'obbligo di ricostituzione del **capitale sociale** e rimozione della causa di scioglimento delle società per perdite, estendendo a tutte le società la disciplina prevista per le start-up;

-proroga del termine per l'approvazione del **bilancio consuntivo** degli enti pubblici, come ad esempio, quelli degli enti territoriali e degli Ordini professionali;

-sospensione di tutti i termini connessi alle **procedure concorsuali** ed esecutive in corso.

Le proposte del CNDCEC

Inoltre il CNDCEC ha proposto ulteriori azioni per fronteggiare l'attuale crisi sanitaria che riguardano l'ambito delle imprese e l'ambito del lavoro. Tra le misure proposte vi è:

-l'estensione generalizzata della proroga al 15 febbraio 2021 a tutti gli istituti e le scadenze del Codice della crisi che attualmente avrebbero efficacia dal 15 agosto 2020;

-introduzione in favore di imprese e professionisti di un **credito d'imposta** mensile o trimestrale, da utilizzare esclusivamente in compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile, in relazione ai **cali di fatturato** desumibili dal risultato differenziale del volume di ricavi e compensi di periodo rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente;

-estensione ai prestiti al 31 gennaio 2020 della possibilità di chiedere la **sospensione del pagamento** della quota capitale delle rate dei finanziamenti fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing;

-moratoria per gli adempimenti in materia di **privacy**, consentendo la conservazione temporanea della documentazione presso l'abitazione del dipendente in deroga alla disciplina ordinaria, per favorire il lavoro agile e il telelavoro;

-estensione del riconoscimento di un'**indennità mensile** pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività, esclusa dalle imposte sui redditi a tutti i **lavoratori autonomi** ovunque ubicati sul territorio nazionale, compresi i professionisti iscritti alle casse di previdenza autonome dei rispettivi Ordini professionali;

-previsione, per i datori di lavoro che possono accedere esclusivamente alla **cassa integrazione straordinaria**, dell'esclusione dal pagamento del contributo addizionale in caso di attivazione di CIGS per evento improvviso ed imprevisto esterno alla gestione aziendale (COVID-19);

-previsione di un **credito d'imposta** o di una indennità di euro 500,00 per ogni dipendente per cui è stata attivata la modalità di prestazione lavorativa in forma di lavoro agile.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 10/03/2020, n. 22

CNDCEC, allegato 10/03/2020, n. 1

CNDCEC, allegato 10/03/2020, n. 2

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Esterometro e commissioni POS: quando scatta l'obbligo di comunicazione

A differenza dello spesometro, l'esterometro non riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate, ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 91 del 2020, relativa alle commissioni POS addebitate da una società britannica. Se il committente italiano sceglie di adempiere agli obblighi di fatturazione relativi al reverse charge mediante il Sistema di Interscambio e quindi con modalità elettronica non è tenuto all'adempimento dell'esterometro in quanto l'Amministrazione finanziaria è a conoscenza dell'operazione.

Con la risposta a interpello n. 91 dell'11 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'esterometro in relazione alle **commissioni POS** addebitate da società britannica.

La normativa dell'esterometro prevede che tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di **cessione di beni** e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da **soggetti non stabiliti** nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute **fatture elettroniche**.

La trasmissione telematica deve essere effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Sul punto è stato chiarito che sono tenuti all'esterometro tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI senza ulteriori limitazioni risultandone quindi esonerati, per esempio, coloro che rientrano nel "regime di vantaggio" e quelli che applicano il regime forfettario. Tale adempimento, a differenza dello spesometro, non riguarda le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Laddove la società non è stabilita nel territorio dello Stato e fornisce un servizio attraverso il quale è possibile effettuare **transazioni elettroniche**, nonostante

tale servizio sia fatturato con aliquota zero come "tassa di servizio", e le commissioni sulle transazioni e su eventuali riaddebiti sono state detratte automaticamente dai versamenti, si è di fronte a una sostanziale assimilazione di questa tassa alle fee pagate per i servizi di pagamento, ai sensi del quale sono esenti da IVA le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero dei crediti.

Ai fini IVA, questo servizio è territorialmente **rilevante in Italia** in quanto reso a un committente, soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato.

Per cui il Contribuente deve adempiere agli obblighi IVA di fatturazione e registrazione con il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), che in questo caso, essendo il prestatore stabilito in altro Stato UE, avviene integrando la **fattura ricevuta** con il regime di esenzione IVA, a cui seguiranno la registrazione del documento nei registri acquisti e vendite e i relativi obblighi di versamento.

Occorre evidenziare che l'Accordo che regola il **recesso della Gran Bretagna** dall'Unione europea, prevede e disciplina un periodo di transizione sino al 31 dicembre 2020, durante il quale il diritto dell'Unione produce nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che produce all'interno dell'Unione e degli Stati membri, ed è interpretato e applicato secondo gli stessi metodi e principi generali applicabili all'interno dell'Unione. Solo dopo il 31 dicembre 2020 salvo diverso nuovo accordo o proroga, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea e lo stesso verrà considerato a tutti gli effetti un Paese extra UE.

Ovviamente se il committente "italiano" sceglie di adempiere agli **obblighi di fatturazione** relativi al reverse charge mediante lo SdI non è tenuto all'adempimento dell'esterometro in quanto l'Amministrazione finanziaria è a conoscenza dell'operazione in commento.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11/03/2020, n. 91](#)

Lavoro e Previdenza

Disponibile il servizio online

Bonus bebè 2020: attiva la procedura di domanda per il 2020

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

Dall'11 marzo è possibile inviare le domande per il bonus bebè 2020. La domanda di assegno va presentata per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Quest'anno, a differenza degli anni passati, la richiesta può essere avanzata anche in assenza di un ISEE minorenni in corso di validità, nel qual caso verrà riconosciuto un assegno di 80 euro al mese o 96 euro al mese in caso di figlio successivo (ossia l'importo minimo), salva integrazione dell'importo a seguito della successiva presentazione dell'ISEE.

L'INPS, con il [messaggio n. 1099 dell'11 marzo 2020](#), ha pubblicato le istruzioni per l'invio delle domande per il **bonus bebè 2020**.

Quadro normativo

La legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 340 e

341, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha esteso l'assegno di natalità, o bonus bebè, a tutte le famiglie, ricalcolandone l'importo in base a **3 soglie di ISEE** e confermando la maggiorazione del 20% dell'importo dell'assegno per i figli successivi al primo.

Nuovi importi annuali e mensili per il 2020

Valore ISEE annuo (1)	Importi	
	Primo figlio	Figli successivi al primo
Non superiore a 7.000 euro	1.920 euro annui 160 euro al mese	2.304 euro annui 192 euro al mese
Superiore a 7.000 euro ma non superiore a 40.000 euro	1.440 euro annui 120 euro al mese	1.728 euro annui 144 euro al mese
Superiore a 40.000 euro	960 euro annui 80 euro al mese	1.152 euro annui 96 euro al mese

(1) Viene considerato l'ISEE minorenni del nato o adottato per il quale si richiede il beneficio o, se presente, l'ISEE corrente.

L'INPS ha spiegato la nuova disciplina con la [circolare n. 26 del 14 febbraio 2020](#) fornendo le prime indicazioni sulla modalità di compilazione e presentazione della domanda per le nascite, le adozioni o gli affidamenti preadottivi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, anche con riferimento alle adozioni plurime e ai parti gemellari.

Ora, con il messaggio n. 1099 dell'11 marzo 2020, l'Istituto comunica il rilascio della procedura online di acquisizione delle domande.

Vediamo nel dettaglio la procedura ricordando le novità per chi chiede l'assegno di natalità nel 2020.

Bonus bebè 2020

Il bonus bebè è un **assegno annuale corrisposto mensilmente** dall'INPS per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare.

L'assegno spetta ai genitori **cittadini italiani, comunitari o extracomunitari** in possesso di idoneo titolo di

soggiorno residenti in Italia e conviventi con il minore **N.B.** Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria.

L'assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato.

La domanda va - di norma - presentata **entro 90 giorni dalla nascita** oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020. Se la domanda viene presentata oltre i termini di 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

La domanda di assegno deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica e, di norma, una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo. Nell'ipotesi di nascite gemellari o adozioni plurime (ossia avvenute contestualmente) è necessario presentare una domanda per ogni figlio.

Procedura di presentazione telematica

Come premesso, l'INPS, con il messaggio n. 1099/2020, ha attivato il canale telematico per l'invio delle domande relativamente alle nascite, alle adozioni

o agli affidamenti preadottivi avvenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

La procedura è raggiungibile attraverso il sito www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Assegno di natalità”. E’ possibile:

- accedere direttamente al **servizio on-line** selezionando la pagina “Assegno di natalità - Bonus Bebè (Cittadino)” (nel caso sia il genitore a presentare la domanda) o la pagina “Assegno di natalità - Bonus Bebè (Patronati)” (nel caso sia il genitore sia intermediato dal Patronato).

- in alternativa è possibile selezionare la **Scheda Prestazione** “Assegno di natalità (Bonus Bebè)” e cliccare poi all’interno della scheda sul pulsante “Accedi al servizio”.

Per accedere alla procedura occorre essere in possesso di uno dei seguenti strumenti:

- un **PIN** dispositivo rilasciato dall’Istituto;
- una identità **SPID** di livello 2 o superiore;
- una **Carta di identità elettronica 3.0 (CIE)**;
- una **Carta Nazionale dei Servizi (CNS)**.

Il servizio online permette di visualizzare anche l’esito della domanda.

La domanda può essere presentata anche tramite **Contact center multicanale**, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 oppure da telefono cellulare il numero 06 164 164 a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN.

Con riferimento all’emergenza sanitaria, leggi anche [HYPERLINK “http://www.ipsa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/12/potenziati-servizi-telefonici-telematici-inps”](http://www.ipsa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/12/potenziati-servizi-telefonici-telematici-inps) **Potenziati i servizi telefonici e telematici INPS**

Novità 2020

Chi fa la domanda nel 2020 ha a disposizione più opzioni.

Nati/adottati/in affidamento preadottivo nel 2019

E’ possibile inoltrare domanda purché, al momento della sua presentazione, l’utente sia in possesso di un ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 25.000,00 euro e ai requisiti di base previsti dalla legge (tale opzione è possibile anche per il 2017, per un evento del 2017, sia pure per il periodo residuo).

Nati/adottati/in affidamento preadottivo nel 2020

Come già chiarito dall’INPS nella circolare n. 26 del 14 febbraio 2020, a differenza degli anni passati, nel 2020 è possibile presentare la domanda anche in assenza di un **ISEE minorenni in corso di validità** purché il genitore indichi di essere consapevole che, in assenza di ISEE, verrà riconosciuto l’importo minimo dell’assegno (80 euro al mese o 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo, salva integrazione dell’importo a seguito della successiva presentazione dell’ISEE. Naturalmente il tutto sempre in presenza requisiti di base previsti dalla legge.

Terminata l’istruttoria della pratica, viene inviato un sms al genitore che può visualizzare l’esito della domanda (accolta o respinta) accedendo al servizio e selezionando la voce “Consultazione domande”.

Se nel compilare la domanda online viene inserito l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) il genitore riceve il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda direttamente nella casella PEC.

Decorrenza del termine dei 90 giorni

L’INPS comunica che per le nascite/adozioni/affidamenti avvenuti dal 1° gennaio 2020 e l’11 marzo 2020 (data di pubblicazione del messaggio in commento), il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dall’11 marzo 2020.

Per le domande presentate tardivamente, l’assegno di natalità, ove spettante, decorre dal mese di presentazione della domanda.

Pagamento

Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS **direttamente al genitore** che lo richiede richiedente con bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente secondo le indicazioni fornite nel modello SR/163 “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, da allegare alla domanda corredato da copia di un documento di identità in corso di validità, in mancanza del quale la domanda rimane sospesa.

Se la domanda è stata presentata dal **legale rappresentante** in nome e per conto del genitore minorenne o incapace di agire, il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al genitore.

Il pagamento dell’assegno è effettuato dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e il primo pagamento comprende anche le mensilità maturate fino a quel momento.

Lavoro e Previdenza

Per la contribuzione addizionale

CIG e assegno ordinario in deroga: quali sono i costi per il datore di lavoro?

di Beniamino Gallo - Esperto in materia previdenziale in Torino

Per l'emergenza sanitaria da Coronavirus i datori di lavoro possono ricorrere a un mix di interventi tra la Cassa integrazione ordinaria e il Fondo di integrazione salariale, ma a quali costi? Se la contribuzione ordinaria non rappresenta un maggior costo, non altrettanto può dirsi per il contributo addizionale, dovuto in aggiunta al contributo ordinario. Solo per fare un esempio, per un lavoratore sospeso per un intero mese con 2.000 euro di stipendio lordo mensile l'azienda potrebbe dover versare fino a 300 euro. Importo che moltiplicato per il numero di lavoratori sospesi, può raggiungere cifre ragguardevoli per le aziende. Chi è tenuto a versare il contributo addizionale? E chi è invece esonerato?

Tra i primi interventi a sostegno delle **imprese** e dei lavoratori, il Governo con il **D.L. n. 9/2020** ha previsto la concessione di un trattamento di sostegno al reddito utilizzando un mix di interventi tra la **Cassa integrazione ordinaria** e il **Fondo di integrazione salariale**. Non sono stati disposti interventi a carico dei Fondi bilaterali di solidarietà di settore. In quanto, pur essendo gestioni contabili dell'INPS, hanno natura privatistica e, quindi, le decisioni in merito spettano ai Comitati amministratori.

Inoltre il Ministro Gualtieri, nell'audizione in Parlamento di ieri 11 marzo, ha anticipato le direttrici di un nuovo decreto legge in preparazione, che il Governo conta di varare venerdì 13 marzo. Gli interventi si articoleranno in 4 assi, di cui il secondo riguarderà il lavoro con il **potenziamento della cassa integrazione in deroga** e del **fondo di integrazione salariale** per l'intero territorio nazionale e per tutti i settori produttivi, incluse le attività con meno di 5 dipendenti.

Nelle disposizioni dettate finora, sembra di rilevare che l'attenzione del Governo sia finalizzata a garantire un sostegno economico in emergenza, tutelando l'integrità del complesso aziendale ma non sembra sia stata prestata adeguata **attenzione ai costi contributivi** cui potrebbero andare incontro i datori di lavoro che chiedono i trattamenti in deroga. Costi contributivi che sono previsti dalla legislazione in materia di CIG ordinaria e FIS e dalla prassi per quanto riguarda la CIG in deroga.

Non abbiamo precedenti in materia di assegno ordinario in deroga erogato dal F.I.S. ma le disposizioni che lo regolamentano rinviano alle disposizioni della CIG per quanto non specificamente stabilito per l'assegno ordinario.

In attesa delle necessarie disposizioni ministeriali e degli Enti, proviamo a tracciare un quadro della contribuzione e dei possibili costi.

Contribuzione ordinaria per CIG e F.I.S.

Si tratta di contribuzione che i datori di lavoro rientranti nel campo di intervento della CIG e del F.I.S. hanno già versato nei mesi scorsi, sulle retribuzioni erogate ai lavoratori. Non rappresentando pertanto un maggior costo da subire a causa della sospensione di attività dovuta all'emergenza sanitaria, ne facciamo un cenno ricordando che per il finanziamento della CIG le **aziende industriali fino a 50 dipendenti** versano l'aliquota dell'1,70%, che sale al 2% per le aziende con più di 50 dipendenti. Aliquote diverse sono previste per il **settore edile e lapideo**, dove per gli impiegati si versano le stesse aliquote del settore industriale (1,70% e 2%), mentre per gli Operai sale rispettivamente al 4,70% e al 3,30%.

Per quanto riguarda invece il finanziamento del F.I.S., l'aliquota ordinaria di finanziamento del Fondo è fissata in misura pari:

- allo **0,65%** della retribuzione ordinaria per i **datori di lavoro con più di 15 dipendenti**;
- allo **0,45%** per i datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti.

In entrambi i casi - CIG e F.I.S. - i contributi sono dovuti per **operai, impiegati, quadri e apprendisti professionalizzanti**.

N.B. Sono esclusi i dirigenti e le altre tipologie di apprendistato.

Contributo addizionale, quanto si versa

Il maggior costo che dovrebbero sostenere le aziende è collegato al contributo addizionale che è dovuto in aggiunta al contributo ordinario, quando si richiede l'intervento della CIG e del F.I.S.

La misura del contributo addizionale per la CIG dipende dalla **durata del periodo di CIG** richiesto negli ultimi 5 anni, totalizzando sia i periodi di CIG ordinaria che quelli di CIG straordinaria ed è pari al:

- **9%** fino a 52 settimane (primo anno di durata) in un

quinquennio mobile;

- **12%** da 53 a 104 settimane (secondo anno di durata) in un quinquennio mobile;

- **15%** da 105 settimane in poi (dall'inizio del terzo anno di durata in poi) in un quinquennio mobile.

L'importo di quanto versare si ottiene applicando l'aliquota prevista, in relazione alla durata, sulla retribuzione persa dal lavoratore durante i periodi di sospensione o riduzione del lavoro.

Ad esempio, per un lavoratore sospeso per un intero mese, con 2.000 euro di stipendio lordo mensile, il contributo addizionale può variare da 180 (aliquota del 9%) a 300 euro (aliquota del 15%). Importo che moltiplicato per il numero di lavoratori sospesi, può raggiungere cifre ragguardevoli per le aziende medio-grandi.

Per quanto riguarda invece il F.I.S., in aggiunta al contributo ordinario, è dovuto un contributo addizionale da parte dei datori di lavoro che attivano le prestazioni previste dal Fondo, pari al **4% della retribuzione persa** dai lavoratori.

Contributo addizionale: chi deve versarlo e chi è esonerato

Per quanto riguarda il F.I.S., l'articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015, nello stabilirne la misura pari al 4%, non ha previsto casi di esonero. Pertanto questo contributo, in mancanza di nuovi provvedimenti legislativi di esonero, dovrebbe essere dovuto anche per la motivazione della **sospensione di attività per ordine di pubblica autorità**.

Il dubbio permane anche dopo l'emanazione del messaggio n. 1118 del 11.3.2020 con il quale l'INPS ha dettato le prime istruzioni per la presentazione delle domande e istituito la **specificata causale di richiesta "COVID-19 D.L. n. 9/2000"**, che non fa cenno a esoneri dal versamento del contributo.

Tuttavia, si ritiene che questo primo messaggio sia stato emanato, in corsa, per consentire alle aziende di presentare le **domande di sostegno al reddito** ma è ipotizzabile che, collegata a questa causale, vi possa essere anche l'esonero dal versamento del contributo addizionale per non gravare di ulteriori costi le imprese durante questo periodo di fermo produttivo.

Per quanto attiene invece al contributo addizionale per la CIG, lo stesso non è dovuto quando l'integrazione salariale è autorizzata per eventi cosiddetti "oggettivamente non evitabili", vale a dire in presenza di causali determinate da casi fortuiti, improvvisi e non prevedibili, per i quali risulti evidente la forza maggiore e, pertanto, non rientranti nel rischio di impresa.

Appare evidente come la sospensione dell'attività

imposta dall'Autorità per motivi sanitari per le aziende della zona rossa e per i lavoratori residenti o domiciliati nella medesima zona, sia perfettamente **rientrante nei casi "oggettivamente non evitabili"**.

Pertanto, ad avviso di chi scrive, le aziende che possono invocare l'esonero dal versamento del contributo addizionale sono quelle **operanti in zona rossa** che hanno dovuto sospendere l'attività e quelle fuori dalla zona rossa, limitatamente ai lavoratori ivi residenti o domiciliati, che non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro. In pratica si tratta delle aziende che possono chiedere il trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 9/2020 che possono utilizzare la causale **"COVID-19 D.L. n. 9/2000"**.

Invece, per le **aziende fuori dalla zona rossa**, per tutti gli altri lavoratori diversi da quelli provenienti dalla zona rossa, qualora l'attività sia stata sospesa o ridotta a causa della mancanza di commesse, anche se derivante dalla particolare situazione che stiamo vivendo, in mancanza di un provvedimento governativo esplicito di esonero, il contributo addizionale dovrebbe essere dovuto nelle misure sopra illustrate.

Quale contribuzione è dovuta per la CIG e l'assegno ordinario in deroga?

Per le aziende non coperte dalla CIG, dal F.I.S. e dai Fondi di solidarietà bilaterali, è prevista la concessione della CIG in deroga, attualmente solo per le Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto ma in previsione dell'estensione a tutto il territorio nazionale.

Trattamento che, come già contemplato da uno dei primissimi accordi in materia, quello stipulato in Emilia Romagna, è previsto anche per le aziende già coperte dagli ammortizzatori sociali ordinari ma che hanno esaurito il **periodo massimo concedibile** ovvero per i lavoratori non in possesso dei requisiti soggettivi (es. lavoratori con meno di 90 giorni di anzianità aziendale, dirigenti, apprendisti di base e di elevata formazione, ecc.).

In mancanza di disposizioni attuali da parte dell'INPS, non resta che rifarci ai pregressi consolidati orientamenti sia del Ministero che dell'INPS, in base ai quali, per i lavoratori ai quali viene concessa la CIG in deroga dovrebbe essere **dovuto il contributo addizionale** calcolato con le medesime regole previste per i trattamenti non in deroga.

Questo orientamento, espresso in un periodo nel quale il F.I.S. non esisteva, apparirebbe applicabile in via estensiva, anche agli interventi di concessione in deroga dell'assegno ordinario.

Uso il condizionale in quanto dopo l'emanazione del DPCM dell'11 marzo 2020, che ha posto vincoli ulteriori alla produzione e disposto la sospensione di

numerose attività, non è escluso che ad esso segua anche un provvedimento legislativo di estensione della CIG e dell'assegno ordinario in deroga anche alle altre regioni con esonero dal versamento del contributo

addizionale.

Non ci resta però che attendere le necessarie disposizioni del Ministero e dell'INPS.

Lavoro e Previdenza

Emergenza Coronavirus

Smart working: consigli pratici per tutelare la privacy del lavoratore

di Rossella Schiavone - Funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, esperta diritto del lavoro e consulente privacy

I datori di lavoro possono controllare l'attività svolta dai lavoratori in smart working? In caso affermativo, in quali ipotesi e quali procedure occorre rispettare? Sono alcune delle più frequenti domande che si pongono (soprattutto ora) le aziende e gli studi professionali che hanno attivato il lavoro agile secondo le prescrizioni del Governo emanate al fine di arginare la diffusione del contagio da Coronavirus. Il punto di partenza è, come sempre, l'obbligo di rispettare l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori con il divieto di mero controllo a distanza del lavoratore se non in presenza di determinati motivi giustificativi.

I lavoratori in smart working possono essere controllati? Se sì, vi sono procedure da rispettare? Queste sono le domande che si fanno i **datori di lavoro** che hanno attivato massivamente lo smart working in azienda a causa del rischio di contagio da **Coronavirus**.

Smart working: cosa è

Lo smart working è una **modalità di svolgimento** della **prestazione lavorativa** che non ha precisi vincoli di orario - fermo restando i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva - o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici.

Per quanto riguarda il **luogo di lavoro**, la legge, n. 81/2017 prevede che la prestazione sia eseguita, in parte all'interno di locali aziendali ed in parte all'esterno senza una postazione fissa.

Con l'emergenza Coronavirus il Governo sta spingendo verso questa forma di lavoro agile su **tutto il territorio nazionale**, così da evitare gli spostamenti nell'ottica di cercare di arginare i contagi, prevedendone la possibilità di applicazione da parte dei datori di lavoro ad ogni rapporto di lavoro subordinato, per tutta la durata dello stato di emergenza, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa.

Si tratta in pratica di un **lavoro agile semplificato** che può essere attivato:

- anche **in carenza dell'accordo scritto**, previsto dall'art. 19 della citata Legge, n. 81/2017 ai fini della regolarità amministrativa e della prova;
- ricorrendo alla **documentazione resa disponibile sul sito INAIL** all'indirizzo <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html> per adempiere agli obblighi di informativa nella quale vanno individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, come

stabilito dall'art. 22 della normativa in questione.

Potere di controllo datoriale

L'art. 21 della legge sul lavoro agile stabilisce l'obbligo che l'accordo relativo alla modalità di lavoro disciplini l'esercizio del **potere di controllo del datore di lavoro** sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni). Ma questo cosa vuol dire? Cosa può di fatto controllare o meno il datore di lavoro quando il lavoratore è in smart working?

L'obbligo di rispetto dell'art. 4 Stat. Lav. stabilito dal Legislatore impone il divieto di **mero controllo a distanza** del lavoratore a meno che vi sia uno dei seguenti giustificati motivi:

- **esigenze organizzative e produttive;**
- per la **sicurezza del lavoro;**
- per la **tutela del patrimonio aziendale.**

Ad esempio, proprio con specifico riferimento allo smart worker che attualmente lavora presso il proprio domicilio - atteso i divieti di spostamento in essere - utilizzando il personal computer fornito dal datore di lavoro, i giustificati motivi che ne consentirebbero i controlli sono le esigenze organizzative e la tutela del patrimonio aziendale che può essere rappresentato, per l'appunto, non solo dalla strumentazione assegnata dal datore di lavoro ma anche dai **dati aziendali** utilizzati per lo svolgimento della prestazione, o dai software aziendali, ecc.

Il datore di lavoro dovrebbe in tal caso stipulare un previo accordo con le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di accordo (perché le RSU/RSA non sono presenti in azienda o l'accordo, benché cercato non è stato trovato) previa **autorizzazione amministrativa** rilasciata dal competente Ispettorato del Lavoro.

Quindi, rispettando in toto l'art 4 citato, in presenza delle succitate esigenze aziendali qualificate nonché dell'accordo/ autorizzazione amministrativa, il datore di lavoro, per il tramite di strumenti tecnologici (pc o smartphone, ecc.) non solo potrebbe controllare lo smart worker - mantenendo comunque sempre il controllo in una dimensione umana non esasperata dall'utilizzo di tecnologie che possono renderla continua ed anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento della prestazione - ma potrebbe anche utilizzare le **informazioni lecitamente raccolte per sanzionare il lavoratore** purché, ai sensi dell'ultimo comma, art. 4, Legge n. 300/1970, sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli - mediante la cosiddetta **policy aziendale** - e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa privacy (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

E se non si volesse controllare lo smart worker?

Qualche datore di lavoro potrebbe chiedersi: ma se non volessi controllare il lavoratore in smart working dovrei fare un accordo sindacale o chiedere l'autorizzazione all'ITL? O, se anche volessi controllarlo, il personal computer non è forse uno strumento utilizzato per rendere la prestazione lavorativa che non necessita di accordo sindacale o autorizzazione amministrativa (comma 2 del più volte citato art. 4)?

Purtroppo, qui "casca l'asino"!

La violazione dell'art. 4 Stat. Lav. è un **reato di pericolo** per cui non è necessario che di fatto il datore controlli il lavoratore, ma basta che ne abbia la possibilità. In merito il Garante per il trattamento dei dati personali, nel provvedimento del n. 303 del 13 luglio 2016 - ha specificato che i **sistemi software** che consentono, con modalità non percepibili dall'utente (c.d. in background) e in modo del tutto indipendente rispetto alla normale attività dell'utilizzatore (cioè senza alcun impatto o interferenza sul lavoro del dipendente), operazioni di "monitoraggio", "filtraggio", "controllo" e "tracciatura" costanti ed indiscriminati degli accessi a internet o al servizio di posta elettronica, non possono essere considerati "strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa".

In tale ultima nozione, infatti si possono ricomprendere solo **servizi, software o applicativi** strettamente **funzionali alla prestazione lavorativa**, anche sotto il profilo della sicurezza per cui, a titolo esemplificativo, possono essere considerati "strumenti di lavoro" ex art. 4, comma 2, Legge n. 300/1970 il **servizio di posta elettronica** offerto ai dipendenti (mediante attribuzione di un account personale) e gli altri **servizi**

della rete aziendale, fra cui anche il collegamento a siti internet.

Per il Garante costituiscono parte integrante di questi strumenti anche i sistemi e le misure che ne consentono il fisiologico e sicuro funzionamento al fine di garantire un elevato livello di sicurezza della rete aziendale messa a disposizione del lavoratore (ad esempio: **sistemi di logging** per il corretto esercizio del servizio di posta elettronica, con conservazione dei soli dati esteriori, contenuti nella cosiddetta "envelope" del messaggio, per una breve durata non superiore comunque ai 7 giorni; sistemi di **filtraggio anti-virus** che rilevano anomalie di sicurezza nelle postazioni di lavoro o sui server per l'erogazione dei servizi di rete; sistemi di inibizione automatica della consultazione di contenuti in rete inconferenti rispetto alle competenze istituzionali, senza registrazione dei tentativi di accesso).

Altri strumenti pure utili al conseguimento di una elevata sicurezza della rete aziendale, invece, non possono normalmente consentire controlli sull'attività lavorativa, non comportando un **trattamento di dati personali** dei dipendenti, e di conseguenza non sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 4 Stat. lav. (ad es. sistemi di protezione perimetrale - firewall - in funzione antintrusione e sistemi di prevenzione e rilevamento di intrusioni - IPS/IDS - agenti su base statistica o con il ricorso a sorgenti informative esterne).

Conclusioni

In conclusione il datore di lavoro dovrà innanzitutto disciplinare nell'**accordo di lavoro agile** l'esercizio del potere di controllo sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali ed anche in caso di smart working semplificato e si consiglia di provvedere appena possibile.

Inoltre, il datore di lavoro che ha autorizzato uno smart worker ad utilizzare un personal computer aziendale o altro strumento aziendale tecnologico, deve innanzitutto verificare se nello stesso siano installati software che hanno altre finalità lecite ma che permettono comunque un **controllo a distanza del lavoratore** e, in caso di risposta positiva deve fare un **accordo sindacale o richiedere l'autorizzazione all'ITL**.

A titolo meramente esemplificativo è stato ritenuto dal Garante Privacy che un software che elaborava quotidianamente log di accesso ai siti e generava reportistica ed un software che memorizzava le pagine internet visitate dai dipendenti in un determinato arco di tempo, pur se leciti perché giustificati da esigenze qualificate, erano stati illecitamente installati su alcuni pc perché, nel caso di specie, non era stata rispettata la procedura prevista dal Legislatore nello Statuto dei

Lavoratori (art. 4, comma 1).

Posto ciò, se il datore di lavoro ha rispettato la procedura in questione potrà anche utilizzare le informazioni raccolte con tali sistemi per **sanzionare il lavoratore** purché, si ribadisce,

1. **informi il lavoratore** sulle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli predisponendo apposita policy;

2. **rispetti la normativa sulla privacy** disciplinata dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

A tal proposito si rappresenta che la “policy” altro non è se che un **disciplinare interno** che deve chiarire

come vanno utilizzati gli strumenti aziendali e le regole da rispettare in merito all'utilizzo della posta elettronica e di internet, che va:

3. redatto **in modo chiaro** e senza formule generiche;

4. **pubblicizzato adeguatamente** verso i singoli lavoratori, nella rete interna, mediante affissioni sui luoghi di lavoro con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori;

5. sottoposto ad **aggiornamento periodico**.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

Lavoro e Previdenza

Per parlare con l'Inps

Potenziati i servizi telefonici e telematici INPS

L'INPS comunica il potenziamento dei servizi informativi attraverso dei canali telefonici e telematici, integralmente assicurati dal servizio di sportello telefonico provinciale attivo dalle 8.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì. Questo servizio garantirà all'utenza una risposta immediata e diretta sulle prestazioni della sede. Le scelte dell'Istituto fanno seguito all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le disposizioni precedentemente previste solo per alcune zone del Paese.

In considerazione della diffusione dei contagi da COVID-19 in atto sul territorio nazionale, l'INPS ha disposto che tutti i servizi informativi siano resi attraverso il **potenziamento dei canali telefonici e telematici** e integralmente assicurati dal **servizio di sportello telefonico provinciale**, attivi con gli stessi standard di qualità e nelle consuete **fasce orarie di apertura al pubblico** (8.30 - 12.30).

Inoltre, resta attivo il **Contact center nazionale** al numero 803 164 da rete fissa e 06 164 164 da telefonia mobile.

Le scelte dell'Istituto fanno seguito all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le disposizioni precedentemente previste solo per alcune zone del Paese.

I servizi informativi all'utenza sono costantemente garantiti da:

- Contact center nazionale attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 ed il sabato dalle 8 alle 14; il servizio viene erogato in otto lingue (italiano, tedesco, inglese, francese, arabo, polacco, spagnolo e russo). Il Contact center è raggiungibile componendo il numero 803 164, gratuito da telefono fisso, e il numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori.

Servizi erogati dal Contact center

- **Informazioni e assistenza** su pensioni, prestazioni a sostegno del reddito e contributi individuali;
- Rilascio del PIN (codice personale di identificazione);
- Spedizione dei principali duplicati di documenti agli utenti (estratto conto assicurativo, Certificazione Unica, ecc.);
- Informazioni e acquisizione delle domande di prestazioni (disoccupazione e mobilità, maternità e congedo

parentale, congedi e permessi per diversamente abili, assegni al nucleo familiare etc.) e pensioni (il call center è uno dei canali ufficiali di presentazione delle istanze di servizio);

- Iscrizione online per lavoratori parasubordinati, domestici e casalinghe;

- Simulazione del calcolo dei contributi per i lavoratori domestici e invio del MAV per il pagamento;

- Informazioni e invio copia della ricevuta di pagamento online dei contributi per lavoratori domestici, versamenti volontari, riscatto della laurea e ricongiunzioni contributive;

- Attivazione dei voucher per buoni lavoro occasionale;

- Assistenza sui servizi internet;

- Acquisizione domande di servizio (domande di pensione, domande di prestazioni a sostegno del reddito, ecc.).

Il Contact center, laddove non fosse in grado di erogare il servizio richiesto dall'utente, attiva una comunicazione alla **sede INPS competente** che provvede al tempestivo riscontro anche ricontattando telefonicamente l'utente.

In questa fase di emergenza, le strutture INPS si impegnano a contattare l'utente entro le successive 24/48 ore attraverso i canali indicati dal cittadino:

- **Servizio online INPS** Risponde, presente sia nella sezione "Contatti" del portale istituzionale e sia nell'app INPS Mobile, accessibile con o senza PIN;

- **Cassetti previdenziali** dedicati alle aziende e ai soggetti abilitati (consulenti del lavoro, commercialisti, artigiani e commercianti, datori di lavoro domestico, agricolo, parasubordinati etc.) e caselle di posta dedicate per gli enti di patronato.

Anche in questi casi la richiesta di servizio dell'utente viene inoltrata alla sede INPS competente che provvede al tempestivo riscontro anche ricontattando telefonicamente l'utente.

A tutto ciò si aggiunge che, in sostituzione del normale sportello di front office fisico, è stato attivato un servizio telefonico potenziato attraverso l'istituzione di task force provinciali, attive dalle 8.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì. Questo servizio garantirà all'utenza una risposta immediata e diretta sulle prestazioni della sede, valutando eventuali particolari esigenze.

In allegato è disponibile l'**elenco dei numeri degli sportelli telefonici di tutte le sedi INPS**.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Nota INL

Coronavirus: fino al 31 marzo 2020 sospesi i termini di notificazione dei verbali ispettivi

Nella nota dell' 11 marzo 2020 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni in merito alle misure introdotte dai decreti legge in materia di "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria", che hanno effetti sulle attività istituzionali di competenza dell'INL. Rinvio e sospensione dei termini di versamento e pagamento relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

L'ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota dell' 11 marzo 2020, esamina le disposizioni contenute negli articoli dei Decreti Legislativi emanati negli ultimi giorni in materia di misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sospensione dei termini di versamento dei cari-chi affidati all'agente della riscossione

L'art. 2 D.L. n. 9/2020 sospende i termini dei versamenti, che scadono nel periodo 21 febbraio-30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli atti di competenza dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali

L'art. 5 D.L. n. 9/2020 sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

I **versamenti** riprenderanno dal **1° maggio 2020** anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per chi ha già provveduto al versamento, non è previsto rimborso.

Le disposizioni trovano applicazione nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa

nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data, avevano la sede legale o operativa nei medesimi comuni.

Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali

Fino al 31 marzo 2020 deve ritenersi sospeso il decorso del termine per la **notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione**. Il termine riprenderà a decorrere dal 1° aprile 2020 tenendo conto del periodo già decorso dalla definizione degli accertamenti e fino all'inizio della sospensione ovvero:

- dal 22 febbraio al 31 marzo per i soggetti sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020;
- dal 9 marzo al 31 marzo per i tutti i soggetti sopra indicati in riferimento all'ambito territoriale del D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- dal 10 marzo al 31 marzo per tutto il restante territorio nazionale.

Per i verbali notificati in data antecedente, sono parimenti sospesi con le decorrenze di cui sopra e fino al 31 marzo i termini per il pagamento in misura minima e ridotta.

Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero

Per le **imprese turistico-ricettive**, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Sospensione dei termini e differimento udienze (su tutto il territorio nazionale)

L'art. 1 D.L. 11/2020 prevede il rinvio di tutte le udienze civili e penali pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari con l'eccezione dei procedimenti già individuati. Sono altresì sospesi tutti i termini per il compimento di atti processuali e il corso della prescrizione, salvo le eccezioni sopra richiamate fino al 22 marzo. Tuttavia, anche in tal caso, per i motivi sopra evidenziati, il termine deve ritenersi esteso per tutto il territorio nazionale fino al 31 marzo, salvo diversa indicazione da parte del Ministero di Giustizia.

Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica Covid-19

Dal 1° aprile al 31 maggio i capi degli Uffici Giudiziari

possono adottare misure necessarie al rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute tra cui, per i procedimenti di competenza:

- il **rinvio delle udienze** a data successiva al 31 maggio nei procedimenti civili che non rientrano nella competenza dell'INL;
- lo svolgimento delle udienze civili che non prevedono la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori mediante collegamento da remoto oppure mediante lo scambio di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni con adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Appare quindi necessario verificare i provvedimenti che adotterà il Capo dell'ufficio Giudiziario di appartenenza dei singoli Uffici per verificare le eventuali modalità di trattazione delle udienze o il loro rinvio.

Qualora i provvedimenti adottati a cura del Capo dell'Ufficio Giudiziario precludano la presentazione della domanda giudiziale, sono sospesi i termini di decadenza e prescrizione per i diritti non altrimenti esercitabili.

Si rammenta che l'obbligo del **deposito telematico** riguarda esclusivamente i difensori delle parti private, atteso che il medesimo articolo chiarisce che "per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvolgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente".

Ne consegue che l'eventuale adozione di provvedimenti da parte del Capo dell'ufficio giudiziario che impediscano, nel termine di dieci giorni antecedenti la data dell'udienza - non oggetto di rinvio d'ufficio - il deposito cartaceo delle memorie non può comportare il maturarsi delle decadenze processuali.

Analoghe disposizioni, sono, infine, previste per i procedimenti penali, amministrativi e contabili.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Oltre il 3 aprile

Conciliazioni negli Uffici dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro: riprogrammazione delle riunioni

Nella nota del 11 marzo 2020 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti in merito al rinvio di tutte le attività che richiedano la copresenza di più persone la quale non subisce alcuna eccezione e riguardo la trattazione delle conciliazioni. Le riunioni già fissate per il mese di marzo saranno

riprogrammate per date successive al 3 aprile.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che, in materia di **conciliazioni**, il termine perentorio da rispettare è esclusivamente quello previsto ai fini della convocazione. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta. Inoltre, i termini di trattazione delle medesime procedure sono stabiliti in virtù della ordinaria operatività degli Uffici.

Si provvederà per tale motivo a:

- riprogrammare le **riunioni** già fissate per il mese di marzo, per una data successiva al 3 aprile in modo tale da assicurare, in via cautelativa, la trattazione ad orario prestabilito, con accesso scaglionato dei soggetti interessati alle singole procedure in modo da evitare ogni possibile sovraffollamento presso l'Ufficio;
- fissare, entro 7 giorni dalla ricezione della relativa istanza, le convocazioni delle riunioni ancora non programmate in data successiva alle riunioni riprogrammate.

Le misure di cui sopra risultano conformi alle disposizioni emanate per gli Uffici giudiziari che, come noto, hanno effetto sino al 31 maggio p.v.

Le **misure cautelative**, a valere dalla data successiva del 3 aprile, valgono per tutte le procedure conciliative e per le procedure di certificazione.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Per il 2020

Assegno di natalità: procedura domande per Cittadini e Patronati

Nel messaggio n. 1099 del 2020 l'INPS rilascia la procedura di acquisizione delle domande di assegno di natalità, il cosiddetto "bonus bebè", per nascite, adozioni o affidamenti preadottivi. L'Istituto ha esteso l'assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 provvedendo al pagamento mensile dell'assegno medesimo. La durata massima di erogazione del beneficio è stabilita in

12 mensilità.

La domanda di assegno deve essere inoltrata dai soggetti aventi diritto esclusivamente in via telematica e una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo.

Con il messaggio INPS n.1099 del 11 febbraio 2020 si comunica che è stata rilasciata la procedura di acquisizione delle **domande di assegno di natalità (bonus bebè)** per le nascite, le adozioni o gli affidamenti preadottivi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

La gestione e la liquidazione delle domande per l'assegno di natalità sono di competenza dell'Istituto, che provvede al **pagamento mensile** dell'assegno medesimo. La durata massima di erogazione del beneficio è stabilita in 12 mensilità.

La domanda di assegno deve essere inoltrata dai soggetti aventi diritto esclusivamente in via telematica e, di norma, una sola volta per ciascun **figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo**. Nell'ipotesi di nascite gemellari o adozioni plurime, ossia avvenute contestualmente, sarà necessario presentare un'autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.

Modalità di presentazione

La procedura di presentazione telematica della domanda è raggiungibile dal sito www.inps.it, digitando nel motore di ricerca "Assegno di natalità", selezionando tra i risultati la Scheda Prestazione "Assegno di natalità (Bonus Bebè)" e cliccando poi all'interno della scheda sul pulsante "Accedi al servizio".

In alternativa, dopo aver digitato nel motore di ricerca "Assegno di natalità", è possibile accedere direttamente al servizio on-line selezionando tra i seguenti risultati:

Assegno di natalità - Bonus Bebè (**Cittadino**).

Assegno di natalità - Bonus Bebè (**Patronati**).

E' in ogni caso necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti strumenti di accesso:

- un **PIN dispositivo** rilasciato dall'Istituto;
- una identità **SPID** di livello 2 o superiore;
- una Carta di identità elettronica 3.0 (**CIE**);
- una Carta Nazionale dei Servizi (**CNS**).

Gli interessati possono fare domanda anche tramite Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 oppure da telefono cellulare il numero 06 164 164 a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN.

Le domande potranno, infine, essere inviate tramite i Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Opzioni di scelta

Considerata la vigenza di più leggi succedutesi nel tempo in materia di assegno di natalità, sussistono più opzioni di scelta iniziale della domanda:

- per i nati/adottati/in affidamento preadottivo nel

2019 (e anche nel 2017, nel caso in cui nel 2020 venga presentata domanda per un evento del 2017, sia pure per il periodo residuo) è possibile inoltrare domanda purché, al momento della sua presentazione, l'utente sia in possesso di un ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 25.000,00 euro, oltre naturalmente agli requisiti previsti dalla legge;

- per i nati/adottati/in affidamento preadottivo nel 2020, selezionando l'apposito campo, è possibile presentare la domanda anche in **assenza di un ISEE minorenni in corso di validità**.

In questo caso la prestazione viene erogata nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo.

L'Istituto in questi casi invierà un'apposita comunicazione al richiedente nella quale chiarisce che il riconoscimento dell'importo minimo dell'assegno è legato appunto alla mancanza di un ISEE valido. Il **possesso degli ulteriori requisiti** come relazione di genitorialità e convivenza con il minore, viene **auto-dichiarato** nella domanda di prestazione con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci.

Nel caso di presentazione di ISEE in data successiva alla domanda di assegno di natalità, l'importo dell'assegno verrà integrato nella misura dovuta per la fascia ISEE di riferimento a partire dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.

Termine di presentazione

Il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio fermo restando che, per le domande presentate tardivamente, l'assegno di natalità, ove spettante, decorre dal mese di presentazione della domanda.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 11/03/2020, n. 1099

Lavoro e Previdenza

Per il sostegno dei cittadini italiani

I Consulenti del Lavoro si rivolgono al Presidente Conte: immediati provvedimenti indispensabili

In una lettera dell'11 marzo 2020 il consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro invitano il

Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a prendere atto di tutte le misure aventi carattere di massima urgenza, in materia fiscale e di lavoro soprattutto in vista delle imminenti scadenze. A loro avviso è necessario adottare ulteriori provvedimenti in favore di aziende e professionisti la cui operatività è stata ridotta da provvedimenti mirati al contenimento del contagio e che si trovano a dover continuare a gestire adempimenti, scadenze e richieste da parte di Enti e Uffici.

Il consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro inoltra una lettera, firmata dalla Presidentessa **Marina Elvira Calderone**, al nostro Presidente del Consiglio **Giuseppe Conte** in merito alla complessiva situazione generata dall'epidemia del virus Covid-19 ed alla conseguente contrazione e sospensione delle attività produttive che impone l'adozione di fondamentali **misure a sostegno del reddito**, volto a mantenere i livelli occupazionali, contenendo il rischio dell'avvio di procedure di licenziamento.

Il ricorso agli ammortizzatori sociali si è rilevato indispensabile per superare la **crisi economica** prospettata. Il complesso procedimento istruttorio e autorizzativo in fase di predisposizione e modalità di presentazione delle domande non si associa alla fase emergenziale che il Paese sta affrontando in questi giorni.

Si sottolinea la necessità di prevedere l'utilizzo massivo dei canali telematici in tutte le fasi del procedimento e la necessità un intervento in materia di **Cassa Integrazione in Deroga** da parte del Governo.

Si rendono necessari quindi **indispensabili provvedimenti**, di natura speciale, come:

Ammortizzatori sociali

La gestione della richiamata fase emergenziale deve essere contraddistinta da procedure volte a favorire la rapida **presentazione delle domande**.

In tal senso diviene necessario, per tutte le tipologie di istanza, siano esse connesse alla cassa integrazione ordinaria, all'assegno ordinario o alla cassa integrazione in deroga:

- evitare la c.d. fase sindacale sostituendola con una successiva comunicazione alle OO.SS. da effettuare ad esempio entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza;
- favorire il pagamento diretto delle prestazioni in termini indipendenti dalle **criticità finanziarie** delle aziende e dei datori di lavoro, in base a semplice richiesta datoriale;
- ampliare il termine di presentazione delle istanze fissandolo entro 4 mesi dal momento della sospensione anche se precedente rispetto all'emanazione del Decreto;
- favorire istanze semplificate eliminando la relazione

tecnica quando l'istanza sia connessa alla vicenda epidemiologica;

- permettere l'effettuazione di un'unica domanda (anche ex post) quando la richiesta sia relativa a periodi non consecutivi invece di frazionare le richieste in termini analitici a carattere settimanale;
- consentire la predisposizione, a corredo delle istanze, di un elenco beneficiari semplificato rispetto a quello attualmente richiesto anche per la procedura dell'assegno ordinario;
- escludere il periodo di richiesta dal computo di qualsiasi periodo di contingentamento;
- per ragioni connesse alla flessibilità organizzativa delle imprese eliminare i vincoli di divieto nelle assunzioni previsti (lavoro intermittente; contratti a termine; somministrazione di lavoro) ove l'intervento degli ammortizzatori sia connesso a Covid-19.

Gestione dei rapporti di lavoro

La gestione di **adempimenti e scadenze** legate alla gestione del rapporto di lavoro devono essere oggetto di interventi straordinari. In particolare, si propone necessariamente:

- la **sospensione** immediata dell'emissione di avvisi bonari, avvisi di accertamento, rettifiche, richiesta di documenti e ogni altra attività affine;
- la **proroga** di tutte le scadenze in relazione a quanto sopra richiamato per un periodo di almeno 60 giorni o blocco delle stesse fino a data da destinarsi;
- la proroga della scadenza dei Dure, sia quelli attualmente validi che quelli in scadenza, per un periodo di 60 giorni;
- la proroga dei termini di scadenza per la presentazione di ricorsi, istanze e più in generale, di qualsiasi adempimento che preveda un termine decadenziale;
- eventuale proroga degli Uniemens ancora non presentati.
- una **deroga** all'attuale regolamentazione dei **contratti di lavoro dipendente** a tempo determinato, con riferimento alle causali per proroghe e rinnovi che, nell'attuale e delicatissima situazione, necessiterebbero di una sospensione, perlomeno per tutta la durata dell'emergenza;
- la previsione di interventi sul regime dei congedi parentali che diano respiro ai dipendenti impossibilitati per mansione ad attivare lo smart working, ma costretti a casa dalla presenza di figli in età scolare, a causa della decisa chiusura degli Istituti scolastici;
- la previsione di misure a sostegno dei **lavoratori autonomi** e delle imprese che stanno subendo i riflessi negativi della mancata presenza di clienti e del mancato sviluppo delle loro attività ordinarie.

Scadenze e adempimenti fiscali

In materia di fiscale è necessario creare condizioni di agibilità per gli operatori economici. Nel dettaglio, manca una norma di raccordo che estenda a tutti i cittadini, i professionisti, le imprese e gli enti residenti o aventi sede legale o operativa sul territorio nazionale la **sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, di quelli derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito** presso gli agenti della riscossione, **delle rate da rottamazione ter e saldo e stralcio**. Ma anche degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dell'iscrizione annuale alla CCIAA e delle relative sanzioni.

Un decreto legge del Ministro dell'Economia e delle Finanze ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020 ma solo nei comuni della Lombardia e del Veneto colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

Per tali motivi è indispensabile un intervento normativo che crei condizioni di equanimità per **tutti i contribuenti del Paese**. E più in particolare:

- Sospensione versamenti scadenti fra il 21.02.2020 fino al 30.06.2020, salvo proroghe, derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'Agente della Riscossione, da avvisi, atti, ingiunzioni, etc., nonché i pagamenti riferiti alla definizione agevolata delle cartelle, e previsione di successiva congrua rateizzazione;

- Sospensione temporanea fino al 30.06.2020, salvo proroghe, dei pagamenti utenze energia elettrica, acqua e gas, e previsione di successiva congrua rateizzazione;

- Sospensione termini relativi ai versamenti e adempimenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi scadenti fra 23.02.2020 e il 30.06.2020, salvo proroghe, e previsione di successiva congrua rateizzazione;

- Sospensione termini pagamento rate per beneficiari dei mutui agevolati con proporzionale prolungamento dei piani di ammortamento con franchigia di interessi per il periodo sospeso;

- Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio, salvo proroghe, e previsione di successiva congrua rateizzazione;

- Sospensione ritenute alla fonte per imprese e professionisti che hanno ridotto o chiuso le attività;

- Ulteriore posticipazione dei termini di invio e consegna delle Certificazioni Uniche (CU) in caso di chiusura attività per causa di forza maggiore;

- Per i datori di lavoro di piccole dimensioni non aventi diritto, per legge vigente, agli ammortizzatori sociali,

prevedere la cassa interazione in deroga con percorsi veloci senza preventivo accordo sindacale e per sospensioni/riduzioni attività retroattive;

- Per tutti gli altri datori di lavoro aventi diritto, per legge vigente, agli ammortizzatori sociali, prevedere percorsi veloci senza preventivo accordo sindacale e per sospensioni/riduzioni attività retroattive;

- Prevedere un **congedo eccezionale** retribuito per chi ha figli fino a 12 anni;

- Sospensione di tutte le procedure cautelari in corso da parte dell'Agenzia delle entrate- riscossione;

- Sospensione delle limitazioni delle compensazioni introdotti con Decreto fiscale 2020;

- Sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale e tributaria, con rinvio di ogni termine sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, ivi comprese tutte le altre scadenze di contenzioso o contraddittorio con gli uffici;

- Sospensione fino al 30.06.2020, salvo proroghe, dell'applicazione della nuova disciplina su ritenute e compensazioni su appalti e subappalti;

- Estensione dell'indennità lavoratori autonomi** per tutto il territorio nazionale.

Infine, i Consulenti del Lavoro confermano la loro assoluta collaborazione nella certezza che il Governo saprà adottare tutte queste misure idonee a tutelare i cittadini italiani.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Aziende pubbliche e private

Pari opportunità: la trasmissione del rapporto biennale slitta al 30 giugno

In considerazione dell'emergenza Coronavirus, è stata prorogata al 30 giugno 2020 la scadenza per l'invio del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, con riferimento agli anni 2018-2019, da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 100 dipendenti. L'adempimento dovrà essere effettuato avvalendosi del nuovo applicativo denominato RaPP, già disponibile sul portale istituzionale, che consente il caricamento e la trasmissione telematica del rapporto. L'inadempimento è punito con una pesante sanzione amministrativa e, nei casi più gravi, anche con il mancato riconoscimento della regolarità contributiva.

La compilazione dei **rapporti periodici** sulla **situazione del personale maschile e femminile** deve

essere effettuata direttamente on-line, utilizzando l'applicativo predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il termine ordinario di trasmissione è fissato al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

La digitalizzazione di tale processo di comunicazione ha consentito:

- ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi in modo sempre più semplificato;
- alle Consigliere alle strutture dell'Amministrazione di avere dati omogenei sempre a disposizione per le attività di conoscenza e monitoraggio dei fenomeni.

Proroga termine di presentazione

In considerazione delle esigenze organizzative che le aziende stanno manifestando in ragione delle misure di contenimento all'emergenza epidemiologica **Coronavirus**, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una nota direttoriale datata 11 marzo 2020, fa sapere che, per il biennio 2018-2019, la scadenza è prorogata al **30 giugno 2020**.

A partire dal 14 marzo 2020, tutte le aziende che al 31 dicembre 2019 occupano **più di 100 dipendenti** sono obbligate a compilare, entro il 30 giugno 2020, il rapporto esclusivamente in modalità telematica.

A tal fine è necessario effettuare l'accesso dal portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'applicativo **"Equalmonitor"** utilizzando le credenziali già in possesso per accedere a cliclavoro ovvero con le credenziali SPID.

Soggetti obbligati

L'adempimento riguarda le **aziende pubbliche e private** che occupano più di 100 dipendenti, inclusi anche:

- enti autonomi di gestione che amministrano le partecipazioni statali
- enti pubblici economici
- imprese a partecipazione statale
- aziende autonome dello Stato
- aziende regionali e degli enti locali
- Aziende Sanitarie Locali.

Finalità del rapporto

Il rapporto biennale per gli anni 2018/2019 riguarda la situazione del personale maschile e femminile presente in azienda (art. 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna - D.Lgs. n. 198/2006).

Per ciascuna delle professioni deve essere esplicitata l'incidenza, in valore assoluto, dei seguenti parametri di riferimento:

- **assunzioni, licenziamenti**, pensionamenti
- formazione professionale
- livelli di inquadramento e relative modifiche

- altri fenomeni di mobilità
- intervento della Cassa integrazione guadagni;
- retribuzione effettivamente corrisposta.

Il rapporto deve essere trasmesso:

- alle rappresentanze sindacali aziendali
- alla consigliera regionale di parità, che elabora i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera nazionale di parità, al Ministero del lavoro e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Modalità di trasmissione del Rapporto

L'applicativo sarà accessibile:

- all'Ispettorato nazionale del lavoro per eventuali attività di vigilanza;
- alla **Consigliera nazionale di parità** e ai consiglieri regionali di parità, per l'invio al Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per consentire la segnalazione di eventuali inadempimenti;
- alle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le consuete attività di monitoraggio richiamate nelle premesse.

La redazione del rapporto equivale alla trasmissione dello stesso alla consigliera regionale e il suo salvataggio in formato pdf consente alle aziende di inviare il Rapporto unitamente alla ricevuta rilasciata dal sistema, alle Rappresentanze Sindacali aziendali.

Sanzioni per omessa comunicazione

In caso di mancata trasmissione del rapporto nei termini di legge, la Consigliera di parità competente per territorio e/o le RSA segnalano l'inadempimento al Servizio Ispettivo presso le Direzioni Regionali del Lavoro, il quale invia all'azienda una diffida ad adempiere entro 60 giorni dalla ricezione.

In caso di inottemperanza alla diffida, detto Servizio applica una sanzione amministrativa di natura amministrativa che va da euro 103,00 a euro 516,00. Nei casi più gravi, il servizio ispettivo può disporre la **sospensione** per un anno dei **benefici contributivi** eventualmente goduti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 11/03/2020

Lavoro e Previdenza

Emergenza Coronavirus

Fondi pensione: indicazioni

dalla Covip per lo svolgimento telematico delle riunioni

Arrivano dalla COVIP le prime indicazioni per la gestione delle riunioni degli organi di amministrazione e di controllo mediante mezzi di telecomunicazione, alla luce dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. L'Autorità ritiene possibile il loro svolgimento anche laddove le suddette modalità non siano espressamente previste nello statuto del fondo, a condizione che venga assicurata comunque l'effettiva partecipazione di tutti i componenti alla formazione della volontà collegiale dell'organo. Si consente poi il differimento, al 31 maggio 2020, dell'adempimento relativo alla comunicazione periodica da inviare entro fine marzo.

Concircolare n. 1096 dell'11 marzo la **COVIP** ha fornito opportuni chiarimenti alle **forme pensionistiche** dopo l'adozione del D.L. 23 febbraio 2020 dei DPCM dell'8 e del 9 marzo 2020 per arginare l'emergenza sanitaria da **Coronavirus**.

Consulta il Dossier Coronavirus: cosa devono fare imprese e professionisti

L'Autorità di vigilanza comunica anche che il termine per la presentazione di osservazioni, commenti e proposte alle "Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza", predisposte a seguito delle modifiche e integrazioni recate al D.Lgs. n. 252/2005 dal D.Lgs. n. 147/2018, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341, attualmente in pubblica consultazione, è differito dall'11 aprile al 15 maggio 2020.

Utilizzo mezzi comunicazione a distanza

Partendo dalle modalità di organizzazione delle attività amministrative ritiene possibile lo **svolgimento delle riunioni** degli organi di amministrazione e di controllo mediante **mezzi di telecomunicazione**, anche laddove le suddette modalità non siano espressamente previste nello statuto del fondo, a condizione che venga assicurata comunque l'effettiva partecipazione di tutti i componenti alla formazione della volontà collegiale dell'organo.

Considerate le particolari misure derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria, si ritengono altresì superabili le **previsioni statutarie** che richiedono la necessaria compresenza del Presidente e del **Segretario** nella sede prescelta come sede formale della riunione dell'organo collegiale.

Sotto un profilo più generale, considerati i vantaggi che derivano dall'utilizzo dei mezzi di comunicazione a distanza, si invitano i fondi pensione, che non abbiano già introdotto nel proprio ordinamento le suddette

previsioni, a valutarne l'introduzione alla prima occasione utile.

Termini e adempimenti

E' stata poi richiesta dalle Associazioni di categoria la possibilità, per i fondi pensione negoziali e preesistenti, di **posticipare la convocazione dell'assemblea ordinaria** per l'approvazione del bilancio relativo all'anno 2019.

Al riguardo si ritiene che l'organo assembleare possa essere convocato per la suddetta approvazione entro la fine del **mele di giugno 2020**. Con riguardo all'ulteriore richiesta avente ad oggetto il differimento del termine previsto per l'invio della comunicazione periodica agli iscritti e per il deposito della **nota informativa** in scadenza al prossimo 31 marzo, si ritiene di poter consentire a tutte le forme pensionistiche complementari/società, anche in considerazione del rallentamento dei servizi di recapito e logistici, di effettuare i suddetti adempimenti entro il 31 maggio 2020.

Ove si intenda avvalersi di tale possibilità, ne è dato avviso sul sito.

A cura della Redazione

Bilancio

In base all'OIC 29

Coronavirus ed effetti sul bilancio 2019: prime indicazioni

di Francesco Andrea Falcone - Dottore commercialista in Taranto, Componente Comitato di Redazione AIDC Nazionale, di Paola Piantedosi - Dottore commercialista e Avvocato in Taranto, Segretario AIDC Nazionale

Le inimmaginabili conseguenze legate alla diffusione pandemica del Coronavirus in Italia hanno determinato l'insorgere di svariate problematiche, che investono non solo l'ambito sanitario, ma anche quello delle attività e delle professioni economiche. Nel tentativo di gestire l'emergenza e le difficoltà ad essa correlate, il Governo ha emanato una serie di decreti, alcuni dei quali incidono sui termini di scadenza degli adempimenti fiscali e civilistici. Anche in questo frangente, i principi statuiti dagli OIC costituiscono, però, il riferimento a cui guardare per la corretta redazione dei bilanci e devono, perciò, essere posti a base delle relative elaborazioni con l'approssimarsi della loro approvazione.

Con l'approssimarsi del termine ordinario di approvazione dei bilanci di esercizio delle società di capitali italiane, l'emergenza sanitaria, propagatasi in tutte le regioni italiane a seguito della diffusione del Covid-19, rispetto alla quale il Governo ha emanato misure specifiche ai fini del suo contenimento, richiede agli operatori di settore di affrontare alcuni **temi oggettivamente ineludibili** per contemperare gli effetti della crisi in atto con il mantenimento delle misure di compliance normativa.

Il nucleo centrale del problema è, infatti, continuare a garantire un **flusso corretto di informazioni**, non solo per assolvere agli **obblighi di pubblicità**, ovviable, del resto, nel perimetro della legge, con semplici formule di rinvio, ma soprattutto per fornire adeguati segnali, oltre che ai soci e ai terzi in genere, al sistema bancario e al mercato, in una fase critica come quella attuale.

OIC 29 e fatti successivi alla chiusura dell'esercizio

L'avvento della epidemia integra, evidentemente, un **fatto intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio 2019**, che non può non avere influenza sulla redazione del bilancio di prossima approvazione, soprattutto in ragione degli effetti che possano determinarsi sulla **continuità aziendale** e sulla applicazione del **fair value**, nelle ipotesi previste per legge.

In tale contesto, i principi contabili contenuti nell'**OIC 29** consentono di enucleare **tre possibili ambiti di intervento**, cui conseguono differenti obblighi di segnalazione in bilancio:

- fatti successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano **impatto** sui valori di bilancio;
- fatti successivi alla chiusura dell'esercizio **privi di impatto** sui valori di bilancio o, comunque, tali da non comportare una loro variazione;
- fatti successivi alla chiusura dell'esercizio che

abbiano incidenza o effetti sulla continuità aziendale.

Ricorrendo questa ultima ipotesi, è bene ricordare che la questione investirebbe anche gli adempimenti, a carico di amministratori e organi di controllo, dettati dal nuovo **Codice della crisi d'impresa**, anche se, in relazione alla **segnalazione interna** (al pari di quella "esterna"), è ormai noto il **rinvio** dei relativi termini di applicazione al 15 febbraio 2021, come disposto dal D.L. n. 9 del 2 marzo 2020.

Ebbene, pur non potendo stabilire aprioristicamente quale delle tre ipotesi possa ricorrere con maggiore certezza nella redazione dei bilanci delle imprese italiane, non potendosi, ad esempio, escludere che già la prima possa essere di immediata applicazione, appare utile soffermarsi a definire i **comportamenti da assumere in ciascuna evenienza**, in ottemperanza al disposto degli articoli 2426, 2427 e 2428 c.c.:

a) per le ipotesi attinenti al verificarsi di fatti successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano **impatto sulle voci di bilancio**, nella redazione del bilancio si deve determinare il **grado di incidenza** sulle poste e sulla loro classificazione nello stato patrimoniale e nel conto economico, provvedendo, altresì, ad annotarli e commentarli in nota Integrativa e, se vi obbligo, nella relazione sulla gestione. L'OIC 29 ricorda in merito che l'informazione in nota integrativa si rende necessaria quando la mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari di valutare correttamente i dati di bilancio, così inficiando le decisioni consequenziali: come nel caso di **istituti di credito, fornitori, clienti, creditori**;

b) per le **ipotesi di secondo tipo**, invece, gli effetti non assumono rilievo nella classificazione contabile, rendendosi necessario unicamente trattarne in nota integrativa e nella relazione sulla gestione, ove prevista. Anche in questo caso, l'applicazione dell'OIC 29 ha la funzione di garantire il corretto ragguaglio

dei destinatari dello strumento. Con riferimento specifico alla relazione di cui all'art. 2428 c.c., occorre pure illustrare i **rischi aziendali attesi** e l'**evoluzione prevedibile sulla gestione**;

c) nel terzo caso, infine, le complicazioni dichiarative assumono caratteristiche differenti a seconda della **gravità** della condizione in cui le società possano trovarsi per effetto del blocco dei processi di produzione e commercializzazione, determinato dalle misure di contrasto al virus. Ove, infatti, venisse meno la continuità aziendale o non si potesse proseguire l'attività, a norma dell'OIC 29 vi è obbligo di tenere conto delle mutate circostanze nell'applicazione dei principi di valutazione, contenuti nell'art. 2426 c.c. Ciò, tuttavia, non impone l'adozione dei principi di redazione con criteri liquidatori, in quanto gli eventi comportanti la cessazione della continuità aziendale non si sono manifestati nel corso dell'esercizio 2019, ma in quello successivo, ai sensi dell'**OIC 9**. Infatti, fino a che non si siano verificati eventi tali da compromettere i processi aziendali, l'abbandono dei criteri di funzionamento nella redazione dei bilanci non è consentito.

Fair value e principi contabili internazionali

Ancora, in materia è utile richiamare il Regolamento C.E. 1606/2002, che ha, da tempo, introdotto l'obbligo di adozione dei principi IAS per la redazione dei bilanci di alcune tipologie di imprese.

Detto obbligo è stato recepito nel nostro ordinamento interno con il D.Lgs. n. 38/2005, che lo ha disciplinato limitatamente alle:

- società quotate;
- banche e intermediari finanziari soggetti a vigilanza;
- società emittenti strumenti finanziari diffusi;
- società assicurative non quotate per il bilancio consolidato;
- società assicurative quotate.

È stata, inoltre, statuita la facoltà di adozione degli stessi principi per le:

- società incluse nel consolidato di società soggette ad obbligo IAS;
- società sottoposte ad obbligo di redazione o incluse in un bilancio consolidato.

Gli **adempimenti valutativi** imposti in applicazione del provvedimento indicato hanno notoriamente la funzione di rendere le informazioni contenute nel bilancio d'esercizio quanto più prossime a criteri di

liquidabilità delle attività e passività aziendali, secondo un generale principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Senza scendere nel dettaglio dei processi da adottare in questi casi, è comunque importante ricordare che le applicazioni degli strumenti valutativi del **fair value** e del **test of impairment** hanno inevitabilmente un impatto sulla stima dei flussi di cassa attesi, necessariamente parametrati agli sviluppi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Bilancio abbreviato e semplificato delle micro-imprese

Le imprese tenute alla redazione del bilancio in forma abbreviata o semplificata fruiscono di ampie agevolazioni redazionali.

Pur se nelle due macro categorie indicate, gli obblighi informativi sono minori, la comunicazione dei fatti intervenuti dopo la cessazione dell'esercizio deve essere in ogni caso adempiuta.

Nello specifico caso dei bilanci semplificati, occorre, perciò, esporre, a margine dello stato patrimoniale, l'indicazione dei possibili riflessi della crisi.

Assemblee di approvazione

Il tema della modalità e dei termini di svolgimento delle **assemblee societarie** di **approvazione dei bilanci** d'esercizio è stato sempre attentamente vagliato tanto dalle imprese quanto dai professionisti che le assistono.

Nel perdurare delle **limitazioni alla mobilità delle persone fisiche**, imposte per l'emergenza sanitaria, diventa preponderante la disamina delle criticità correlate alla **partecipazione a distanza** dei componenti dell'organo deliberativo, soprattutto in termini di disponibilità dei documenti indispensabili all'analisi delle voci del bilancio da approvarsi, più che per gli aspetti tecnici di gestione degli incontri.

In attesa, in queste ore, di provvedimenti del Governo che possano consentire di derogare ai termini ordinari dettati dal Codice civile in materia, si può fondatamente ritenere che sussista, senza dubbio, la possibilità di invocare ragioni legate a cause di forza maggiore per giustificare il **rinvio**, ad opera degli organi amministrativi, della convocazione delle assemblee di approvazione dei bilanci, nonché dei successivi adempimenti. Eventi, peraltro, sicuramente marginali rispetto al protrarsi dei tempi di ripresa dei processi produttivi.

Finanziamenti

Per aziende e professionisti

Dalla CIG alla sospensione dei termini per versamenti fiscali e contributivi: le novità in arrivo dal Governo

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Per fronteggiare la crisi prodotta dal Coronavirus, in un primo decreto legge che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì, il Governo ha previsto norme a sostegno di aziende, professionisti e cittadini. Quattro gli assi portanti del provvedimento: il primo dedicato alla sanità. Il secondo riguarderà il lavoro, con l'estensione della cassa integrazione per tutti i settori e in tutta Italia. Il terzo sarà rivolto a sostenere la liquidità di famiglie e imprese, attraverso il potenziamento del fondo centrale di garanzia a sostegno delle PMI e alla sospensione delle rate dei mutui per la prima casa e del pagamento delle rate di mutui e dei prestiti bancari. Il quarto riguarderà il fisco, con la proroga e la sospensione dei versamenti tributari e contributivi. Allo studio anche la possibilità di trasformare in crediti d'imposta le DTA iscritte in bilancio da tutto il sistema produttivo, finanziario e non.

Fino a **25 miliardi di euro** per affrontare la crisi prodotta dal **Coronavirus**. È lo stanziamento totale messo in campo dal Governo, dopo l'autorizzazione all'unanimità da parte del Parlamento allo scostamento di bilancio.

Quasi 12 miliardi saranno resi disponibili in un primo **decreto legge** che dovrebbe essere approvato dal **Consiglio dei Ministri** venerdì.

Le restanti risorse saranno a disposizione da eventuali interventi aggiuntivi che saranno varati via via a seconda dell'evolversi della situazione.

Consulta il Dossier [Coronavirus: cosa devono fare imprese e professionisti](#)

Risorse totali stanziare

Per far fronte all'emergenza dovuta al diffondersi del contagio da Coronavirus, Camera e Senato hanno autorizzato lo **scostamento di bilancio**, chiesto dal Governo, per un importo fino a 20 miliardi di euro, pari all'**1,1%** del **Pil** in termini di indebitamento netto, circa 25 miliardi di maggiori stanziamenti di bilancio per competenza e cassa.

L'incremento delle risorse messe in campo, rispetto ai 7,5 miliardi inizialmente richiesti dal Governo il 5 marzo, è stato necessario alla luce dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure restrittive adottate dal Governo per contenere il contagio dal virus Covid-19.

Il livello di deficit, ha dichiarato il Ministro dell'Economia **Roberto Gualtieri**, verrà definito in un secondo momento, anche alla luce degli impegni dell'Unione Europea. È possibile, infatti, che alcuni interventi usufruiscano di risorse comuni europee, alleggerendo così l'impatto sul bilancio dello Stato.

Cosa prevede il decreto legge in preparazione
Secondo le anticipazioni del Ministro Gualtieri

nell'audizione in Parlamento, circa metà della somma sarà utilizzata in un primo decreto legge in preparazione, che il Governo conta di varare venerdì.

Il provvedimento, che avrà una dotazione di **quasi 12 miliardi**, si articolerà in **4 assi**.

Il primo asse finanzia **sanità, protezione civile e forze armate**, mettendo a disposizione personale, macchinari e strutture aggiuntive rispetto alla dotazione attuale per far fronte all'emergenza.

Lavoro

Il secondo asse riguarda il lavoro: l'obiettivo è che nessuno perda il **posto di lavoro** a causa del Coronavirus. A tal fine, il Ministro ha dichiarato che ci sarà il potenziamento della **cassa integrazione in deroga** e del **fondo di integrazione salariale** per l'intero territorio nazionale e per tutti i settori produttivi, incluse le attività con meno di 5 dipendenti.

Con il decreto arriveranno anche interventi per assicurare il **sostegno al reddito** dei **lavoratori** non coperti dalla cassa integrazione in deroga, come gli **stagionali**, inclusi quelli del settore del turismo, gli **autonomi**, tra cui i lavoratori del settore dello spettacolo, i lavoratori a tempo determinato.

Infine, ci saranno **aiuti per i genitori** che lavorano e che si trovano in difficoltà a causa della chiusura delle scuole. Si andrà a rafforzare il congedo parentale e saranno previsti contributi per le spese per baby sitter (**voucher baby sitter**).

Imprese e famiglie

Il terzo asse di intervento sarà volto ad assicurare la **liquidità** alle **famiglie** e alle **imprese**, al fine di evitare che la situazione di difficoltà che si sta vivendo comprometta la loro solidità economica-finanziaria.

In primo luogo, verrà ulteriormente potenziato il **Fondo centrale di garanzia** a sostegno delle **PMI**.

L'accesso al Fondo sarà gratuito su tutto il territorio nazionale, saranno prolungate le garanzie prestate e sarà possibile aumentare le percentuali di garanzia in specifiche aree e filiere.

Si renderà anche più semplice la **sospensione delle rate dei mutui** per la prima casa per un periodo massimo di 18 mesi in caso di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro (Fondo Gasparrini).

Il Ministro Gualtieri ha inoltre annunciato che nel decreto sarà altresì prevista la sospensione del pagamento delle rate di mutui e dei prestiti bancari prolungandone la durata grazie all'intervento di parziali garanzie statali. Sarà quindi assicurato che le imprese possono continuare a beneficiare delle **aperture di credito** accordate ma non ancora utilizzate.

È poi allo studio la possibilità di trasformare in crediti d'imposta le Dta (Deferred tax asset) iscritte in bilancio da tutto il sistema produttivo, finanziario e non.

A queste misure, si aggiungono le risorse messe a disposizione dalla Cassa Depositi e prestiti e da SACE per sostenere le imprese, che verranno incrementate da 1 a 7 miliardi. Una dote di 3 miliardi sarà destinata per garantire tassi calmierati a Pmi e Mid-cap dalle istituzioni finanziarie aderenti alla "Piattaforma imprese". Gli ulteriori 4 miliardi, invece, andranno a finanziare l'export e l'**internazionalizzazione delle imprese**.

Fisco

Il quarto asse del decreto riguarderà il **fisco**.

In primo luogo, per venire incontro alle oggettive difficoltà dei contribuenti e degli operatori, ci sarà la proroga di una serie di adempimenti.

Nel decreto, inoltre, per assicurare un adeguato sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi colpiti dagli effetti dell'emergenza sanitaria, in termini di riduzione del livello di attività e di fatturato e conseguente impatto sulla liquidità, potranno essere introdotte misure di **sospensione dei versamenti tributari e contributivi**, "anche in previsione - ha dichiarato il Ministro Gualtieri - di un futuro parziale ristoro".

Il Ministro ha poi anticipato che è allo studio l'esclusione dalla tassazione dei **canoni di locazione** degli esercizi commerciali.

Altre misure

A fianco di questi assi principali di intervento, il Governo è poi impegnato ad **accelerare gli investimenti** già programmati e finanziati e rivedendo le procedure amministrative per semplificare l'iter successivo alla decisione politica, per realizzare gli investimenti mantenendo i controlli necessari, ma evitando l'eccesso di atti amministrativi.

Il Ministro Gualtieri ha poi annunciato che sarà alleggerito l'impianto del **Codice degli appalti**, rendendo le procedure più snelle, come consentito dalla normativa comunitaria.

Finanziamenti

Emergenza Coronavirus

Bandi Disegni+4 e Marchi+3: prorogato l'invio delle domande

Rinviata l'apertura dello sportello dei bandi Disegni +4 e Marchi+3. La proroga è stata decisa in considerazione delle limitazioni alle attività lavorative conseguenti all'emergenza epidemiologica da Coronavirus. Per il bando Disegni +4 la decorrenza della presentazione delle domande di agevolazione prevista slitta dal 19 marzo al 22 aprile 2020. A disposizione ci sono 13 milioni di euro sotto forma di contributi a fondo perduto per la valorizzazione dei disegni e modelli. Per il bando Marchi+3 il termine passa dal 30 marzo al 6 maggio 2020. L'incentivo viene riconosciuto per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla registrazione di marchi europei e marchi internazionali.

In considerazione delle limitazioni alle attività lavorative conseguenti all'emergenza epidemiologica da **Coronavirus**, slitta l'apertura dei bandi **Disegni+4** e **Marchi+3**.

Consulta il Dossier [Coronavirus: cosa devono fare imprese e professionisti](#)

Bando Disegni +4

Per il bando Disegni +4 si tratta della **seconda proroga**. Il termine, inizialmente fissato al 27 febbraio 2020 dal decreto direttoriale del 26 novembre 2019 di approvazione del bando, è stato posticipato la prima volta al 19 marzo 2020 dal decreto direttoriale del 25 febbraio 2020.

Considerate, tuttavia, le misure adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri ai fini del contenimento del contagio e del contrasto alla diffusione del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ha ritenuto opportuno posticipare di nuovo l'apertura del bando, fissando, con il decreto del 9 marzo 2020, la decorrenza della presentazione delle **domande di agevolazione** alle ore 9.00 del **22 aprile 2020**.

Il bando mira a sostenere la **capacità innovativa** e competitiva delle **PMI** attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli sui mercati nazionale e internazionale.

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a **13 milioni di euro** e le agevolazioni sono concesse nella forma di **contributo in conto capitale** in misura massima pari all'80% delle spese ammissibili.

Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello singolo o di uno o più disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo registrati - presso qualsiasi ufficio nazionale o regionale di proprietà intellettuale/industriale - a decorrere dal 1° gennaio 2018 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione ed essere in corso di validità.

Per accedere alle agevolazioni è possibile prevedere, per lo stesso disegno/modello registrato, una o entrambe le seguenti Fasi:

- **Fase 1** - Produzione per l'acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la messa in produzione e l'offerta sul mercato di nuovi prodotti a esso correlati;

- **Fase 2** - Commercializzazione per l'acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la commercializzazione del titolo di proprietà industriale.

Bando Marchi+3

Il differimento dei termini per la presentazione delle nuove domande di agevolazioni per il bando Marchi+3 è stato deciso con decreto del 9 marzo 2020.

A seguito della proroga, l'**apertura dello sportello** per chiedere i contributi slitta dalle ore 9.00 del 30 marzo 2020 alle ore 9.00 del **6 maggio 2020**.

Il bando mette a disposizione 3.825.000 euro per supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella **tutela dei marchi all'estero**.

L'incentivo viene riconosciuto per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla registrazione di marchi europei e marchi internazionali. Il contributo, a fondo perduto, copre fino all'80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili, con un minimo di 6.000 euro ed un massimo di 8.000 euro per ciascuna domanda.

Ai fini dell'ammissibilità tutte le spese (comprese le tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale) devono essere sostenute a decorrere dal 1° giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione. Ciascuna impresa può presentare **più richieste di agevolazione** fino al raggiungimento del valore complessivo di 20.000 euro.

A cura della Redazione

Impresa

Utilizzo di specifici indicatori

Crisi d'impresa: la strategia aziendale per mantenere l'equilibrio economico-finanziario

di Massimo Leone - Amministratore delegato Promem Spa

Nei momenti di difficoltà economica, diviene di fondamentale importanza per l'imprenditore mantenere una situazione di equilibrio aziendale sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario. Si tratta tuttavia di aspetti dell'impresa che appaiono di facile misurazione in linea teorica mentre nella applicazione pratica tutto si complica notevolmente. Nella prassi per analizzare questo equilibrio si utilizzano specifici indicatori, quali il ROI e il ROS, oppure utilizzando il margine di tesoreria ed il capitale circolante. Possono inoltre essere utilizzati specifici benchmark di riferimento, elaborati dal Fondo centrale di garanzia, che potrebbero essere utilizzati per effettuare una sorta di "quick test" aziendale.

Il compito principale dell'imprenditore è quello di permettere all'**impresa** di svilupparsi e sopravvivere operando in **condizioni di equilibrio**.

Negli ultimi tempi, probabilmente a causa della profonda crisi che ha colpito la nostra economia, per molti imprenditori mettere l'azienda nelle condizioni di sopravvivere attraverso iniziative di **sana e prudente gestione** è stata considerata una necessità piuttosto che un precetto.

Il **Codice della crisi d'impresa** (D.Lgs n. 14/2019) ha per certi aspetti imposto un nuovo approccio tant'è che gli amministratori hanno un nuovo obbligo legislativo ovvero quello di evitare che l'impresa si dissolva lasciando insoddisfatti tutti i suoi creditori.

Il 13 febbraio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo correttivo del Codice della crisi nel quale tra le tante modifiche sono state sostituite le parole "difficoltà economico/finanziaria" con "squilibrio economico/finanziario".

Leggi anche Crisi d'impresa: novità in arrivo per nano imprese e per gli obblighi di segnalazione

In proposito va osservato che l'equilibrio aziendale è solo uno ma si articola nei tre profili economico, patrimoniale e finanziario che lo stesso D.Lgs n. 14/2019 individua all'art. 13 prevedendo che vengano monitorati attraverso specifici indicatori.

Si tratta di aspetti dell'impresa che appaiono di facile misurazione in linea teorica mentre nella applicazione pratica tutto si complica notevolmente.

Mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario

L'equilibrio economico può essere misurato con la seguente equazione economica:

$$\text{costi} + \text{reddito} = \text{ricavi}$$

Si ravvisa quindi l'equilibrio economico quando i flussi di ricavo risultano sufficienti a coprire stabilmente i costi di esercizio consentendo ai soci di ottenere una adeguata remunerazione per le risorse impiegate.

Nella prassi per analizzare questo equilibrio si utilizzano **specifici indicatori** quali il **ROI** (return on investment) misurato dal rapporto tra reddito operativo/capitale investito ed il **ROS** (return on sales) misurato dal rapporto: reddito operativo/fatturato.

L'equilibrio finanziario può essere misurato invece elaborando in via prospettica il preventivo finanziario secondo le indicazioni dell'**OIC 10** anche allo scopo di calcolare il debit service coverage ratio (**DSCR**) che è pari al rapporto tra:

$$\text{Quote di capitale per debiti finanziari e tributari}$$

Il **flusso finanziario** della attività operativa si determina attraverso le seguenti somme algebriche

+ Utile (perdita) dell'esercizio
+ Imposte sul reddito
+ Interessi passivi/(interessi attivi)
- Dividendi
+/-Plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di asset
+/- Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (<i>Accantonamenti ai fondi, ammortamenti, svalutazioni</i>)
= Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (capitale circolante netto)

+/-Variazioni del capitale circolante netto (<i>variazione di rimanenze, crediti vs clienti, debiti vs fornitori, debiti tributari, previdenziali ecc</i>)
= Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN (capitale circolante netto)
+/-Altre rettifiche (<i>Interessi incassati/pagati, Imposte sul reddito pagate, altri incassi/pagamenti</i>)
= Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

Si ravvisa l'**equilibrio patrimoniale** quando l'azienda è sufficientemente capitalizzata e sussiste una corretta relazione tra fonti e impieghi ovvero i debiti a medio/lungo termine sono inferiori agli investimenti e i debiti a breve termine sono di importo inferiore agli impieghi a breve termine (crediti a breve, rimanenze e disponibilità liquide). In sostanza sussiste l'equilibrio patrimoniale quando le passività correnti permettono di finanziare l'attivo circolante e le passività consolidate permettono di finanziare l'attivo immobilizzato. Anche in questo caso esistono specifici indici che possono aiutare ad individuare rapidamente se sussiste o meno l'equilibrio patrimoniale.

I più utilizzati sono il **margine di tesoreria** (attività correnti al netto delle rimanenze - passività correnti), il **margine di struttura** (capitale proprio + debiti e

m/l termine - immobilizzazioni) ed il **capitale circolante** (attività correnti - passività correnti).

Il **Fondo centrale di garanzia** gestito dal Mediocredito Centrale prima della recente riforma aveva adottato semplici tabelle basate sulla analisi dei bilanci degli ultimi due anni tramite le quali valutava nelle aziende candidate alle agevolazioni della l. n. 662/96 la sussistenza dell'equilibrio economico/patrimoniale, usando **specifici benchmark** di riferimento che potrebbero essere utilizzati per effettuare una sorta di "**quick test**" aziendale, ovviamente da approfondire adeguatamente nell'ambito di un esame più attento.

Leggi anche [Crisi d'impresa: il sistema di rating del Fondo di garanzia va a supporto delle analisi aziendali](#)

Principali indicatori per le imprese

Imprese manifatturiere ed edili	Imprese commerciali e di servizi
Mezzi Propri + Debiti a m/l termine/Immob.	Attivo Circolante / Passivo Circolante
Mezzi Propri / Tot. Passivo	Attivo Circolante / Fatturato
Oneri Finanziari / Fatturato (*)	Oneri Finanziari / Fatturato
M O L / Fatturato (*)	M O L / Fatturato
* nelle imprese edili al posto del fatturato si considera il valore della produzione	

Va opportunamente segnalato che specie nelle **PMI** nelle quali i bilanci di esercizio non sempre forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della reale situazione aziendale questi strumenti, che peraltro andrebbero applicati almeno semestralmente, quando non trimestralmente, a situazioni economiche

infrannuali opportunamente rielaborate con alcune operazioni anche extracontabili di assestamento, vanno utilizzati con grande cautela e spirito critico per evitare il rischio di segnalare "**allert**" **ingiustificati** o, ancora peggio, di non individuare situazioni di declino aziendale.

Impresa

Dalla Gazzetta Ufficiale

Coronavirus, chiusura per tutte le attività commerciali non essenziali

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Con D.P.C.M. 11 marzo 2020 è stata decisa - dal 12 al 25 marzo 2020 - una sospensione totale di tutte le attività commerciali non essenziali. Restano aperti, con il rispetto delle già note regole di igiene e distanziamento tra le persone, solo le rivendite di generi alimentari, le farmacie e parafarmacie e poche altre tipologie di esercizi commerciali appositamente individuati nel decreto stesso. Si tenta così di frenare la curva dei contagi da Coronavirus che, in Italia, sembra non voler rallentare. Resta valida la regola per cui ci si sposta solo per comprovate esigenze, da autocertificare in caso di controllo.

La diffusione dell'epidemia da Coronavirus - che, ormai, è stata dichiarata dall'OMS, a livello mondiale, come una vera e propria pandemia - non si ferma. Anzi, i numeri degli ultimi giorni non sembrano affatto incoraggianti tanto da costringere il Governo a rafforzare ancora di più le misure già in atto per rallentare la diffusione del virus che rischia di portare al collasso il sistema sanitario nazionale.

Pertanto, in attesa degli interventi di tipo economico, ora più che mai urgenti per non determinare il collasso anche del sistema economico, si interviene con il nuovo D.P.C.M. 11 marzo 2020 che, per il **periodo 12-25 marzo 2020** dispone, di fatto, il **blocco quasi totale delle attività commerciali** al dettaglio "**non essenziali**".

Leggi anche [Coronavirus: chiuse le attività commerciali non essenziali](#)

Vediamo quali sono i servizi essenziali che restano aperti e invece quali quelli ritenuti non essenziali costretti alla serrata.

Attività essenziali che continuano ad operare

A proposito delle attività che rimangono aperte, nel D.P.C.M. si fa riferimento alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate in un apposito allegato allo stesso decreto.

Si tratta, in particolare, delle seguenti attività:

- ipermercati;
- supermercati;
- discount di alimentari;
- minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ATECO: 47.2);

- commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.4);
- commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
- commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- **farmacie**;
- commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
- commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
- commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Restano aperte anche le **edicole**, i **tabaccai**, le farmacie, le parafarmacie.

Per i negozi di generi alimentari, l'apertura è concessa sia che si tratti di **esercizi commerciali di vicinato**, sia di media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

Per le medie e grandi strutture di vendita, comunque, si presume resti in piedi il divieto di apertura nei pre-festivi e festivi come disposto dal D.P.C.M. 9 marzo 2020.

Ci sono, inoltre, alcune tipologie di attività che forniscono **servizi alla persona** e che, pertanto, continuano ad operare. Si tratta di:

- lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- attività delle lavanderie industriali;
- altre lavanderie, tintorie;
- servizi di pompe funebri e attività connesse.

Attività chiuse

Tutte le altre tipologie di attività commerciali al dettaglio diverse da quelle sopra elencate sono obbligate alla chiusura. La serrata riguarda anche:

- i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- le **altre tipologie di servizi alla persona** diverse da quelle elencate in precedenza tra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti.

Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Chiusura totale anche per le attività dei servizi di **ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Restano escluse le mense e il catering continuativo su base contrattuale, purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

È consentita la sola **ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto (a tal proposito si ritiene che dovrebbe restare la possibilità di sfiorare l'orario delle 18, come previsto in precedenza).

Apertura anche per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e **ri-fornimento carburante** (attività, queste ultime che, chiaramente, restano aperte) situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Altri servizi essenziali garantiti

Sono esclusi dalla serrata e, quindi, restano aperte le **banche** e le **assicurazioni** e, più in generale, tutte le attività che erogano servizi bancari, finanziari, assicurativi.

Stessa sorte per le **attività del settore agricolo, zootecnico** di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Per i servizi di **trasporto pubblico** è prevista la possibilità, per le aziende del settore, di limitare le corse,

ma non c'è lo stop totale.

Attività produttive e professionali

Le attività produttive (quindi, *in primis*, le fabbriche) e professionali non si fermano ma ci sono alcune raccomandazioni. In particolare, si raccomanda che:

- a) venga attuato il **massimo utilizzo** da parte delle imprese di modalità di **lavoro agile** per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - b) siano incentivate le **ferie** e i **congedi retribuiti** per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 - d) vengano assunti **protocolli di sicurezza anti-contagio** e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 - e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- 8) per le sole attività produttive, siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- 9) in relazione ai punti 7 e 8, si favoriscano, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Comunque, per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Spostamenti

Si ricorda che permane la mancanza di un divieto assoluto di spostamento e l'invito a limitare al massimo gli spostamenti di persone ai soli casi, giustificati da comprovate **esigenze lavorative** o **situazioni di necessità** ovvero per **motivi di salute**.

In caso di controllo da parte delle autorità di polizia, è necessario presentare una apposita **autocertificazione** con i motivi dello spostamento da compilare sul modulo scaricabile dal sito del Ministero dell'Interno o contestualmente in sede di controllo da parte delle Autorità.

Attenzione

In caso di **dichiarazione del falso**, trattandosi di un'autocertificazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, si incorre nei **reati penali** previsti in tal caso.

Al netto dei rischi penali che si corrono in caso di uscite ingiustificate dal proprio domicilio, resta valida la regola del **buon senso** e del **dovere civico** per

preservare non solo la propria salute, ma soprattutto quella dei soggetti più esposti all'epidemia.

Impresa

Per l'emergenza Coronavirus

BCE: al via le misure anti-crisi. Quantitative easing aggiuntivo da 120 miliardi

Con l'obiettivo di sostenere e supportare le imprese in crisi la BCE ha varato una serie di misure speciali, per far fronte all'emergenza Coronavirus, che prevedono un Quantitative Easing aggiuntivo da 120 miliardi, nuove aste per immettere liquidità nel sistema bancario e condizioni più favorevoli per i prestiti. Restano invece invariati i tassi di interesse. Per fornire poi immediata liquidità al sistema finanziario della zona euro nel periodo ponte fino all'operazione TLTRO III, che sarà lanciata a giugno, è stato poi deciso inoltre di condurre ulteriori operazioni di rifinanziamento a lungo termine. Quali sono le altre azioni?

La Banca Centrale Europea (BCE), nella riunione del 12 marzo di politica monetaria, ha approvato un **Quantitative Easing (QE)** aggiuntivo da 120 miliardi, nuove aste per immettere liquidità nel sistema bancario e condizioni più favorevoli per i prestiti Tltro, per sostenere il credito al sistema economico in crisi a causa dell'emergenza **Coronavirus**. Vengono lasciati invece **invariati i tassi di interesse**.

Consulta anche il Dossier Coronavirus: cosa devono fare imprese e professionisti

Si sottolinea come rimarranno ai loro livelli attuali o inferiori finché le prospettive di inflazione non convergeranno saldamente a un livello sufficientemente vicino, ma inferiore al 2% nel suo orizzonte di proiezione, e che tale convergenza si sarà costantemente riflessa nella dinamica dell'inflazione di fondo. In particolare, si conferma il **tasso REPO a zero**, quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale allo 0,25% e quello sui depositi a -0,50.

Sostenere l'economia

L'obiettivo è quello di sostenere l'economia, già in affanno prima della crisi sanitaria ed ora a fortissimo rischio contagio dalla pandemia Coronavirus. Secondo i dati dell'OCSE appena pubblicati le economie del G20 appaiono in frenata nel 4° trimestre dell'anno con una crescita del PIL diminuita allo 0,6% rispetto allo 0,8% registrato nel terzo trimestre.

La crescita tendenziale viene confermata invece al 2,9%. Nel complesso dell'UE la crescita è rallentata a +0,1% da +0,4% mentre nell'area euro a +0,1% da +0,3%. Fra le economie dell'Eurozona, già ante COVID 19, la **Germania** è in **stagnazione**, mentre l'**Italia** e la Francia frenano, con un **PIL** rispettivamente

a -0,3% e -0,1%.

Sebbene di natura temporaneo, ha sottolineato **Christine Lagarde**, questo shock avrà un impatto significativo sulle attività economiche perché **rallenterà la produzione** a causa dell'interruzione delle catene di approvvigionamento e vedrà un indebolimento della domanda anche per le misure di contenimento adottate. Inoltre, l'alta incertezza impatta i piani di investimento e di finanziamento.

Misure non convenzionali

Ma andando nel concreto quali sono i provvedimenti adottati dalla Banca centrale europea? Verrà implementato in primo luogo un **programma aggiuntivo di acquisti di titoli** per 120 miliardi fino alla fine dell'anno che si combinerà con il programma di acquisto titoli già esistente (20 miliardi al mese) in maniera tale da sostenere condizioni favorevoli di finanziamento all'economia reale in tempi di aumentata incertezza, sottolinea la Bce.

Si conferma poi il reinvestimento per intero delle somme rimborsate sui titoli in scadenza, acquistati nell'ambito del **programma QE**, per un periodo di tempo prolungato oltre la data a partire dalla quale si deciderà di innalzare i tassi di interesse e comunque per il tempo necessario a mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario.

Per fornire poi immediata liquidità al sistema finanziario della zona euro nel periodo ponte fino all'**operazione TLTRO III**, che sarà lanciata a giugno, è stato poi deciso di condurre ulteriori operazioni di rifinanziamento a lungo termine (Ltro).

Si intende così **supportare il sistema finanziario** e trasmettere adeguati finanziamenti al sistema produttivo. Individuando come obiettivo specifico da supportare poi le PMI, particolarmente colpite dagli effetti del Coronavirus, vengono poi annunciate condizioni significativamente più favorevoli per i **prestiti alle banche** Tltro III (i tassi di interesse sono di 25 punti base inferiori al tasso medio applicato per le operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema) che partono a giugno 2020 per concludersi a giugno 2021. Si sottolinea in ogni modo come alle misure di politica monetaria annunciate è necessario vi sia ora una risposta ambiziosa e coordinata in termini di politica di bilancio per dare **sostegno alle imprese e ai lavoratori a rischio**.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.